

## TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *La seduta è levata per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

**ZANARDELLI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10529. La Giunta municipale di Pozzuoli chiama l'attenzione del Parlamento sulla convenienza che presenta quella località per trasportarvi il porto militare.

10530. Duecento abitanti di Trani e cinquanta di Torino si rivolgono alla Camera perchè voglia abolire la pena capitale e sopprimere tutti gli ordini monastici.

10531. Il Consiglio comunale di San Gaudenzio rassegna il suo voto favorevole all'abolizione della pena di morte ed alla soppressione delle corporazioni religiose.

10532. Molti parroci dell'arcidiocesi di Torino fanno adesione alla petizione numero 10146 sporta dal clero di detta città contro i progetti di legge relativi alla soppressione degli ordini religiosi ed al riordinamento dell'asse ecclesiastico.

10533. Il Consiglio comunale e 210 notabili di Partanna in provincia di Trapani chiedono: 1° la pronta soppressione di tutte le corporazioni religiose; 2° che tenendo conto delle condizioni eccezionali dell'isola, il valore dei beni ecclesiastici si volga a beneficio delle provincie siciliane; 3° che fosse conservata la legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici.

10534. I primari cittadini di Mazzara del Vallo (Trapani), in numero di 150, fanno istanza perchè siano soppressi tutti gli ordini monastici, ed attribuiti i loro beni ai comuni della Sicilia, mantenendo la legge sulla censuazione delle proprietà ecclesiastiche.

10535. La Giunta municipale di Rieti aderisce al voto espresso dal Consiglio di quella Società operaia per l'abolizione delle corporazioni religiose e cessione dei beni dalle medesime posseduti a favore dei comuni in profitto d'istituzioni di pubblica beneficenza.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Fecero i seguenti omaggi:

Il prefetto della provincia di Pavia — Atti del Consiglio provinciale relativi alle adunanze straordinarie 17 ottobre e 6 novembre 1864, copie 6;

La prefettura della provincia di Torino — Atti del Consiglio provinciale della Sessione 1864, copie 6.

**MACCHI.** Demando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MACCHI.** Il nostro regolamento stabilisce che quando è trascorsa un'ora dacchè la Camera è convocata, si deve passare all'appello nominale, e sciogliere la seduta ove il numero dei deputati presenti non sia legale.

Quest'oggi la seduta era convocata per mezzogiorno: ormai sono le tre; i deputati sono preoccupati altrove, e non c'è probabilità che vengano presto.

Proporrei, quindi, per non star qui a perder tempo, che la seduta fosse sciolta e rinviata a domani.

**PRESIDENTE.** Io volevo appunto far presente alla Camera che l'onorevole ministro guardasigilli fece sapere che, essendo egli trattenuto altrove nelle prime ore dopo mezzogiorno, non poteva recarsi alla Camera all'ora stabilita. Di più, anche il nostro presidente non vi potrebbe intervenire; per cui io proporrei di rimandare la seduta a domani, non essendo la Camera in numero.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno per domani rimane quello stesso che era stabilito per la tornata odierna.

La seduta è levata alle ore 2 1/2.

## TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Istanza del deputato Bellazzi sull'ordine del giorno e contro l'aggiornamento delle sedute* — *Proposizione del deputato Panattoni* — *Parlano i deputati De Boni, Leopardi, Lazzaro e Pisanelli* — *È ritirata.* = *Congedi.* = *Istanza del deputato Cantù sulle petizioni concernenti le corporazioni religiose.* = *Discussione generale del disegno di legge per l'estensione del Codice penale alle provincie toscane e per l'abolizione della pena di morte* — *Discorso del deputato Massari contro l'opportunità dell'abolizione* — *Discorsi in favore, dei deputati Crispi e Mancini.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10536. Cinque vecchi laici professi dell'ordine dei Minori Osservanti chiamano l'attenzione del Parlamento sulla misera condizione che viene loro fatta dal progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni religiose, ed implorano un aumento della pensione fissata dalla suddetta proposta a sole lire 250 annue.

10537. Molti abitanti della diocesi di Pistoia ricorrono contro la progettata soppressione degli ordini monastici.

10538. La Giunta municipale di Massa Fermana chiede la conservazione del convento dei Minori Osservanti situato in quel comune.

10539. La Giunta municipale di Taormina prega la Camera a voler respingere i progetti di legge sulla soppressione dei conventi ed il riordinamento dell'asse ecclesiastico.

### ATTI DIVERSI.

**MACCHI.** Contro le fraterie e per l'abolizione del patibolo, presento in oggi due nuove petizioni: l'una mandatami da Acqui; l'altra dalla Loggia massonica la *Rigeneratrice* di Orvieto.

Annunzio poi che il sindaco del municipio della città di Piazza Armerina, signor Vincenzo Bonifacio, scrive che desidera sia noto alla Camera come più volte eccitato a dare il suo nome ad una petizione in favore delle corporazioni religiose, egli si sia sempre rifiutato, e perciò dichiara che il nome suo che per avventura fosse apposto ad una petizione presentata giorni sono in tale senso, è apocrifo e falso.

**DE BONI.** Io pure ho una petizione della Società artigiana forlivese, preside Garibaldi, contro i frati e contro il carnefice, contro i chiostristi e il patibolo. I consiglieri della Società artigiana, in suo nome, dimandano in primo luogo, che ascoltando la coscienza dell'umanità e gl'insegnamenti del progresso civile, sia abolita la pena capitale; in secondo luogo che le corporazioni religiose siano sciolte, invocando che i beni delle medesime siano applicati ai comuni ai quali appartengono e alle opere di educazione popolare.

Quindi io prego la Camera che voglia inviarla alle rispettive Commissioni.

**LA PORTA.** Presento alla Camera una risoluzione del *meeting* di Marsala, di questa città che ha una pagina gloriosa nell'epopea nazionale.

Il *meeting* di Marsala conchiuse per l'abolizione della pena di morte e delle corporazioni religiose e perchè i beni ecclesiastici siano in gran parte destinati a beneficio dei comuni.

Il Consiglio municipale di Cefalù con sua deliberazione non solamente si indirizza alla Camera, perchè voglia abolire il carnefice ed i frati, ma anche per protestare contro petizioni di clericali sottoscritte in quel paese con l'aiuto dell'ignoranza e dell'inganno.

Ciò serva per edificare coloro che presentano di queste petizioni, le quali sono piuttosto una condanna delle corporazioni religiose, anzichè una petizione di onesti cittadini.

### INCIDENTE SULL' ORDINE DEL GIOENO.

**BELLAZZI.** Io ho domandato la parola per fare una mozione d'ordine.

Prima che si entri nella discussione del progetto di legge che figura primo all'ordine del giorno, io credo necessario che la Camera, sin d'oggi, deliberi se intenda o no vi sia un aggiornamento delle sedute...

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

**DI SAN DONATO.** No! no!

**BELLAZZI...** nella prossima settimana. Però prego la Presidenza a volere indicare quali siano i suoi divisamenti in proposito.

**PRESIDENTE.** Perchè la Camera deliberi, il deputato che vuole una deliberazione bisogna che formoli una proposta: di lì sorge l'oggetto della deliberazione. Prego quindi l'onorevole Bellazzi di formulare la sua proposta.

**BELLAZZI.** Allora permetta la Camera che faccia io stesso la proposta, che non vi sia vacanza alcuna.

La necessità di nessuna vacanza è provata dalla urgenza delle leggi importantissime, quali sono quelle della soppressione delle corporazioni religiose, del riordinamento e della vendita delle ferrovie, di altre leggi le quali, quantunque di minore entità, sono tuttavia indispensabili al Governo, del bilancio del 1865, del quale alcuna relazione fu già presentata, essendo mestieri uscire dal sistema comodo sì, ma pericoloso degli esercizi provvisori che mantengono avvolta nelle tenebre la finanza dello Stato. Rifletta poi la Camera che in questi due mesi parecchie volte si dichiarò di voler attendere con diligenza e senza interruzione ai lavori parlamentari, che si assunse quasi un impegno verso il paese: ricordi che qualora noi ammettessimo le vacanze incorreremmo nel pericolo già incorso altre volte di discutere a precipizio e quasi per sorpresa delle leggi importantissime: ogni giorno che noi dedichiamo ai divertimenti lasciamo tempo ai nostri nemici, i quali lavorano per impedire che si compia quell'edifizio che noi dobbiamo innalzare sulle leggi proposte.

Havvi poi l'altra considerazione, che molti dei nostri colleghi delle provincie meridionali resterebbero qui l'intera settimana inutilmente per sé e pel paese. Propongo adunque alla Camera che non ci sia aggiornamento nella settimana prossima.

**PANATTONI.** Su questo argomento io debbo avvertire che ora si andrebbe ad intraprendere una questione gravissima, quella relativa alla pena di morte.

Noi dobbiamo render conto di quello che prenderemo a deliberare primieramente a noi stessi, poi al paese, il quale si è altamente commosso ed attende i risultati delle nostre discussioni, ed anche il mondo civile ne sarà interessato profondamente. Quindi io ho dovuto domandare a me stesso e vengo a farne una proposta alla Camera: converrà che, trovandoci in fine di settimana e in tempo di distrazione, noi intraprendiamo questa gravissima discussione? Sarà forse possibile che si prosegua ed esaurisca in questi giorni?

**PRESIDENTE.** Sarebbe un'altra proposta: bisogna prima esaurire la mozione Bellazzi, eccetto che la sua proposta si colleghi con quella.

**PANATTONI.** Può il presidente, se lo crede, metterle ai voti separatamente; qualora la colleganza non fosse così evidente agli occhi suoi, e credesse meglio d'invitare la Camera a deliberare distintamente sulle due proposte.

Io diceva che trattandosi di tanto grave questione, mi sembrava sconveniente che noi intraprendessimo quest'oggi la discussione sulla pena di morte. Bisognerebbe che la Camera (cosa che mi pare molto difficile) si legasse a fare una discussione soltanto sopra alcuni punti pratici e sulla sola opportunità. Quindi io sarei di parere che, siccome il nostro ordine del giorno è carico di piccoli progetti di legge, noi utilizzassimo il tempo che abbiamo tuttora da spendere, cioè oggi e domani. (*Bene!*)

La Camera vedrà poi se giovedì, venerdì o sabato della prossima settimana si abbiano da riprendere i lavori. (*Conversazioni diverse*)

**PRESIDENTE.** Ma, li prego, signori; con queste conversazioni non si può sentire l'oratore.

**PANATTONI.** Io credo che le tornate d'oggi e domani potranno essere meglio impiegate nelle interpellanze e leggi minori che sono all'ordine del giorno. Così rimarrà anche bastante materia, se mai la Camera vorrà secondare la proposta Bellazzi, perchè negli ultimi giorni della prossima settimana si trattino altri argomenti.

Io dunque propongo che piaccia alla Camera, valutata la gravità della questione della pena di morte, di rimetterne la discussione a giorno fisso, cioè a lunedì 6 del prossimo mese di marzo.

**PRESIDENTE.** Dunque c'è prima di tutto la proposta dell'onorevole Bellazzi, il quale chiederebbe che non vi fosse alcun aggiornamento nella settimana prossima. Poi vi è la proposta dell'onorevole Panattoni, che verrà esaminata dopo.

Il deputato Leopardi intende parlare sulla proposta Bellazzi?

**LEOPARDI.** No; su quella dell'onorevole Panattoni.

**PRESIDENTE.** Allora la parola è al deputato De Boni.

**DE BONI.** Io lascio alla coscienza della Camera il decidere se sia il caso d'indugiare nella discussione. Siccome i nostri giorni sono contati, mi pare che non si debba indugiare più oltre perchè la discussione abbia quella larghezza e quello sviluppo che l'importanza della materia richiede. Io credo che nessuno debba ricordarsi di feste durante questo brevissimo intervallo di tempo che ci rimane.

Quindi io nulla propongo, unendomi alla proposta Bellazzi che dimanda non sieno sospese le nostre sedute.

**PRESIDENTE.** Osservo innanzitutto che la mozione Bellazzi non può veramente considerarsi come una proposta sopra cui sia il caso di interrogare la Camera. Diffatti non essendo proposto l'aggiornamento, la cosa procede normalmente da sé a norma appunto delle intenzioni dell'onorevole Bellazzi, senza che siavi il bisogno di deliberare; quindi la proposta Bellazzi scompare.

Rimane quella dell'onorevole Panattoni, il quale proporrrebbe che la Camera volesse invertire il suo ordine del giorno, ed occuparsi immediatamente degli altri oggetti che vi stanno segnati successivamente al disegno di legge proposto alla discussione di oggi.

**PANATTONI.** Domando la parola.

Io credo, malgrado quanto fu detto, che, se la Camera ha il buon volere di occuparsi in questi giorni, essa potrà esaurire altri oggetti di minore importanza; e sarà più conveniente che si rimandi a giorno fisso la discussione sull'abolizione della pena di morte.

Farò poi alla Camera un'altra considerazione: se per avventura noi, giungendo a domani sera, c'impegnassimo in una votazione e non la potessimo effettuare per insufficienza di numero, sarebbe un grave inconveniente. E nemmeno converrebbe lasciare un distacco in discussione di tanta gravità. Quindi anche per questo io pregherei la Camera a voler fissare la discussione sull'abolizione della pena di morte a giorno fisso, cioè a lunedì sei del prossimo mese. Ed allora, riuniti in buon numero, potremo venire ad un esemplare e concludente risultato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leopardi ha la parola.

**LEOPARDI.** Io ho chiesto la parola per difendere l'ordine del giorno tal quale è. Non capisco che si possa fissare un giorno più fisso di quello d'oggi per discutere la legge dell'estensione del Codice penale.

Non veggo poi come la quistione che racchiude questa legge, quistione certamente gravissima per sé, ma tanto dibattuta da sessant'anni a questa parte, a meno che i signori avvocati non vogliano fare sfoggio delle cose che hanno imparate (*Ilarità*), non veggo come possa richiedere una discussione che duri più di due giorni.

In conseguenza io domando che si mantenga l'ordine del giorno, e che si passi subito alla discussione del progetto di legge.

**LAZZARO.** Una volta che l'onorevole nostro presidente ha dichiarato che non vi ha luogo alla votazione sulla proposta Bellazzi, parrebbe inteso che vacanze non ce ne siano. Ora, non essendovi vacanze, io non saprei più che ragione vi possa essere per la proposta dell'onorevole Panattoni.

D'altra parte bisogna considerare che il paese aspetta da un pezzo che la Camera risolva questa quistione: noi gli mostriamo che discussioni importantissime si fanno, per così dire, tamburo battente, ed oggi, mentre la Camera ha dimostrato di voler venir presto alla conclusione dei suoi lavori, una proroga d'una discussione così importante sarebbe un contraddire all'aspettazione generale.

Io mi unisco poi compiutamente a ciò che diceva testè l'onorevole Leopardi, cioè sperando che gli onorevoli avvocati che siedono in questa Camera non vorranno venire a ripetere teoriche sulla pena di morte già conosciute da tutto il mondo, e che la discussione si voglia aggirare appunto sull'opportunità o no della medesima.

Io credo quindi che la Camera faccia opera di patriottismo, primo col non prendere alcuna vacanza, secondo col cominciare subito la discussione sulla pena di morte, rispondendo così all'aspettazione di tutto il paese.

**PANATTONI.** Io sono deliberato a non seguire l'esempio di chi facesse lunghi discorsi sull'abolizione della pena di morte. Non credo però che anche i preopinanti, i quali non sono avvocati, abbiano un'idea tanto superficiale della presente materia, da pensare che sia agevole per loro saggiamente risolverla, mediante un moto d'intuizione spontanea o per intima convinzione. È impossibile che in un Parlamento che si rispetti, ed in presenza di un paese civile, il quale ha voluto far eco alla scienza, e concordemente dichiararsi in proposito, non sorgano dispute anche sul terreno pratico, e non si presentino difficoltà di circostanza e di modo, le quali venendo in campo dovranno essere delegate.

Ed io, che sono pronto a dileguarle, queste battaglie, io le prevedo, e temo che presto s'impegnino e tardi si finiscano.

Io sono con quelli i quali desiderano, non però con quelli i quali sperano, che si vada ai voti senza che larga discussione si impegni; e quando la discussione è impegnata non resterà questione di avvocati, ma diverrà questione di senno legislativo e politico, questione di riguardo a noi stessi ed all'alta materia che ci occupa, e di riguardo al paese che vuole sciolta, e non schivata l'ardua ed antica questione.

Io conchiudo che non vi è altro a decidere se non che: o si starà qui anche domenica, ed io son pronto a starvi, purchè la discussione non s'interrompa. Ma se è possibile, com'io prevedo, che la discussione venga interrotta per ragioni che non dipendono dai colleghi qui presenti, allora è meglio invertire l'ordine delle discussioni.

Prego quindi il nostro presidente di mettere ai voti queste due proposte: o sedere anche domenica, o rimettere la discussione al 6 di marzo. Qui non è il caso di fare clamorose professioni di zelo e di assiduità per averne applausi al di fuori; bisogna intenderci sopra un terreno più saldo. Avete, o colleghi, il coraggio di affrontare la questione? Allora contiamoci, e rendiamoci certi di non abbandonarla un istante finchè venga risolta!

**LAZZARO.** Io credo che le questioni alle quali attese fino ad oggi la Camera non fossero nè meno gravi, nè meno difficili di quella che siamo oggi chiamati a discutere.

Ricordiamoci che in otto giorni si sono votati Codici e leggi importantissime; ora io non so perchè oggi solamente noi dobbiamo arretrarci dinanzi all'abolizione della pena di morte.

L'onorevole Panattoni ha detto che bisogna stare anche qui domenica, per me dico stiamoci pure, ma non trovo che si debba andare all'esagerazione dei mezzi, cioè o tutto, o nulla; o star qui mane e sera, o prendere otto giorni di vacanze pel Carnevale.

Io dunque non veggo la necessità di andare fino agli estremi nella discussione attuale, e penso sempre di cominciarla subito, desiderando che nel Parlamento italiano avvenisse ciò che avvenne nella Costituente



TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

romana, cioè che posta la questione dell'abolizione nessuno prese la parola, e tutti la votarono.

**PRESIDENTE.** Dunque sarebbe proposto dal deputato Panattoni, che si rimandi la discussione sul progetto dell'estensione alla Toscana del Codice penale al giorno 6 marzo...

**PISANELLI.** Chiedo la parola.

Io pregherei l'onorevole Panattoni e la Camera a considerare che, se non saremo in numero per votare domani la legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale, non lo saremo egualmente per le altre leggi, e non si avrebbe fatto altro che perdere due giorni, i quali possono essere consacrati a cominciare la discussione, ed i giorni di riposo serviranno anche a portare l'attenzione di tutti i membri di questa Camera su questa questione. (*Segni di assenso*)

Io mi preoccupo solo al pensiero di utilizzare questo tempo.

**PANATTONI.** Poichè vedo che la Camera, e mi pare anche il signor ministro, desiderano di utilizzare questi due giorni onde sentire una parte dei discorsi che si faranno, io mi rimetterò al beneplacito della Camera. Ma badiamo che appunto non si cada nelle generalità.

Se vuoi addirittura discutere, vorrei che ci proponessimo di discutere in modo effettuale per concludere, con una illuminata e numerosa votazione, qualcosa di serio e di conducente al progresso della nostra legislazione.

Dopo ciò, io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha seguito.

**COMUNICAZIONI E MOZIONI DIVERSE.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescetto, per urgenti affari di servizio dovendosi recare a Napoli, chiede un congedo di 40 giorni.

Il deputato Orsetti, per urgenti affari di famiglia, chiede un congedo di un mese.

(Sono accordati.)

Il signor cavaliere Delprino scrive la seguente lettera:

« Con indefessi e costanti studi della sericoltura, in cui ho sempre ravvisato essere la precipua fonte della ricchezza nazionale, sono riuscito a combinare nuovi sistemi sericoli dai quali detto ramo d'industria verrà grandemente migliorato e reso proficuo al privato ed alla nazione.

« Allo scopo di far conoscere e praticare questi nuovi sistemi in Italia, ho fatto stampare due opuscoli, dei quali, per atto d'ossequio, rassegnò copia a V. S.

« Se questo saggio, che contiene, in brevi pagine, l'indicazione dei miei sistemi e l'espressione dei miei voti, potesse avere l'onore d'essere letto dalla S. V., io sono pienamente convinto che la sericoltura prenderebbe in Italia grande incremento per il valido appoggio che dessa verrebbe ad acquistare nella Camera dei deputati al Parlamento. »

**PETIZIONI CONCERNENTI LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cantù ha la parola sul sunto delle petizioni.

**CANTÙ.** Invece di presentare alla Camera ogni giorno petizioni, ne riservai molte che offro ad un tratto. Una è per domandare la conservazione delle scuole letterarie del Seminario di Gallipoli.

L'altra di parecchi padri di famiglia che domandano la stessa cosa pei piccoli Seminari di Napoli e di Teano.

**DI SAN DONATO.** Legga i nomi.

**CANTÙ.** Queste petizioni pregherei che fossero mandate al signor ministro dell'istruzione pubblica affinché le esamini e provveda con sollecitudine.

**PRESIDENTE.** Secondo lo Statuto, questo non si può.

Le petizioni bisogna prima che siano trasmesse alla Commissione incaricata delle medesime, e soltanto quando sono prese in considerazione possono essere mandate al ministro competente o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi; quindi non si può domandare se non che l'urgenza, od, ove la petizione abbia attinenza con un qualche progetto di legge presentato, il rinvio alla Commissione che ne è incaricata.

**CANTÙ.** Domando appunto che la Commissione prenda ad esame sollecito queste petizioni.

Altre molte ne presento relative alla conservazione degli ordini religiosi e dell'asse ecclesiastico.

Ve n'ha un grossissimo fascio proveniente dalla Toscana con 20,000 firme. Un'altra con 450 di Roccalbegna, molte delle quali sono d'alfabeti, ma l'autorità municipale del paese attesta essere stata fatta dai primari cittadini del comune.

Altre sono della diocesi di Milano, cioè moltissime di Legnano, autografe e colla debita attestazione del parroco e della curia; come 184 di Cernusco Lombardone, altre di Coerezza, circondario di Gallarate, con autenticazione del sindaco: al par di altre di Ponte di Legno.

Inoltre 22 e 36 di Tiglio, 76 di Sommacolonia, 44 di Albiano, 17 di Barga, 60 di Castelvechio di Barga. Altre 36 e 39 di Loppia, diocesi di Pisa; un grandissimo numero di cittadini ferraresi, e altri della città di Fermo, vidimate dalla curia. Ciò risponde a chi le disse aeree e mal comprovate.

Il signor presidente dirà che queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione, ma mi permetta di dire che la Commissione ha esaurito il suo mandato, poichè ha presentato la relazione, ed in questa non mostra, mi sia lecito dirlo, di queste petizioni tener conto quanto dovea, non solo per riguardo a quelli che han fatte ed han raccolte le firme, ma anche per riguardo a noi stessi che le presentammo.

La relazione dice che il numero di coloro che domandano la soppressione è quanto il numero di quelli che domandano la conservazione degli ordini religiosi.

Posso quindi parlarne io senza pregiudicare la questione. Mi pare che la Commissione abbia intaccato un

diritto che lo Statuto guarentisce con queste parole: § 77. « Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta. »

Ora la Commissione questo diritto lo considera, mi sia permesso il dirlo, alquanto leggermente, sia in generale, sia per alcuni punti speciali che pur crede sieno di grande importanza. E dice che la maggior parte di queste petizioni sono a stampa, firmate da analfabeti, e fin da donne...

**PRESIDENTE.** Io non capisco a che miri la sua conclusione, inquantochè ella sa che secondo l'articolo 72 del regolamento le petizioni che hanno attinenza a qualche legge presentata sono trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame della legge medesima. Essendo la cosa posta in questi termini, parmi non vi sia più tema ad ulteriore discorso.

**CAVALLINI.** L'onorevole Cantù vuol ribattere le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Non è qui il caso di una discussione di questa natura.

**CANTÙ.** Badi, signor presidente; la Commissione ha già presentato il suo rapporto, non vedo come essa possa ancora tener conto delle petizioni che sono presentate. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE.** Per certo. Ella pochi giorni fa avrà inteso come l'onorevole e diligente relatore del progetto di legge per l'unificazione legislativa, dopochè la discussione era già quasi al suo termine, si sia fatto carico delle varie petizioni presentate, riferendone alla Camera, e dando in proposito l'avviso della Commissione. Quindi ella ben vede che anche in questo caso nulla vi ha di pregiudicato, vale a dire che la Commissione a cui spetta esaminerà le petizioni da lei accennate, e ne riferirà nel corso della discussione.

**CANTÙ.** Ma se press'a poco la Commissione dice che non valgono niente?

**PRESIDENTE.** Se questa è la di lei opinione, non è il caso ora di discuterla.

**CANTÙ.** Ebbene: faccio la mozione che sia presentato: 1° un prospetto regolare di queste petizioni tanto pro quanto contro. Inoltre, 2° i pezzi allegati nella relazione, cioè la legge 10 agosto 1862 per la Sicilia, e quella 5 agosto 1850 sulla capacità di possedere delle cause pie; 3° siccome il Ministero passato ha interrogato i prefetti ed i procuratori regi sullo spirito pubblico riguardante quest'importantissimo soggetto, così anche di questo avrebbe dovuto farsi carico la Commissione, ed io desidererei che anche questo fosse presentato alla Camera. (*Segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Credo che non si possano mandare petizioni alle Commissioni con prefinire loro il metodo col quale debbono riferire sul risultato dei loro studi.

La Commissione adempirà certamente a questo suo compito, a questo dovere, con quella diligenza che ciascun deputato e ciascuna Commissione apporta sempre nell'esercizio delle funzioni che sono loro demandate.

A lei si aspetta d'informare la Camera, in quel modo che crede il migliore, sull'indole, sullo scopo, sullo spirito delle petizioni che le sono trasmesse, e lo farà.

**CANTÙ.** Ma favorisca, signor presidente, di dirmi se c'è il diritto di domandare l'esibizione dei documenti.

Io proporrei che per corredo di questa discussione che tutti riconoscono gravissima fossero portati: 1° uno stato delle petizioni presentate; 2° i pareri dei diversi sindaci. (*Rumori di dissenso*)

*Voci.* All'ordine del giorno! Basta!

**PRESIDENTE.** Ella vorrebbe adunque in primo luogo uno stato delle petizioni presentate. Vorrebbe quindi la pubblicazione di documenti.

Ora, quanto alla prima domanda, la Commissione, nel ragguagliare la Camera intorno alle petizioni presentate, potrà anche darne lo stato; non credo sia il caso di una apposita deliberazione in proposito; quanto alla pubblicazione di documenti e simili, questo può formare oggetto di altra mozione, ma esso è indipendente dall'ufficio della Commissione.

**CANTÙ.** Io non ho parlato di stampa, bensì ho domandato quel che regolarmente si fa sempre, l'esibizione di documenti che si riferiscono ad un argomento così serio e vitale, acciocchè possiamo discuterlo con miglior cognizione di causa.

**PRESIDENTE.** Se trattasi di documenti presentati alla Camera, essi sono a disposizione di tutti i deputati.

**PISANELLI.** Domando la parola sopra questo incidente.

Credo che l'onorevole deputato Cantù sia in errore. Egli domanda la produzione di documenti che consistono nei pareri dati dai sindaci e dai prefetti intorno a questa legge. Questi documenti non esistono, perchè sarebbe stato strano che il Governo, venendo a presentare una legge di questa natura, avesse domandato precedentemente l'opinione dei sindaci intorno al concetto che essi avessero di questa legge. Quando il Governo dava opera ad apparecchiare questa legge, si fece debito di istituire delle Commissioni in ciascuna provincia, nelle quali intervenivano, oltre i consiglieri provinciali ed il presidente del tribunale del circondario, anche il prefetto, per sapere quali fra le corporazioni religiose potessero essere conservate con grande utilità del paese, imperocchè in quel tempo ci era il concetto di fare alcune eccezioni: ma questi documenti naturalmente non hanno relazione diretta ed immediata colla legge, riguardano solo un articolo della legge medesima; e perciò, venendo la Camera nella deliberazione di non tener conto di eccezioni, potrebbero essere affatto inutili.

Era dunque in errore l'onorevole Cantù, quando chiedeva comunicazione di documenti che non esistono.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Scalinì.

**SCALINI.** Io ho l'incarico di presentare una petizione che porta un bel numero di firme di cittadini di Como, ma che è in senso opposto a quelle presentate dall'onorevole Cantù, perchè questa domanda la soppressione

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

degli ordini religiosi e l'abolizione della pena di morte. Questa petizione si distingue particolarmente per la qualità delle firme che porta, imperocchè è segnata da impiegati della magistratura giudiziaria, da consiglieri di prefettura, da avvocati, da professori, dai principali negozianti: epperò, se si facesse quella relazione particolareggiata, a cui accennava l'onorevole Cantù, egli non avrebbe da compiacersene.

Prego che questa petizione sia rimessa alle Commissioni, al cui esame sono sottoposti i progetti di legge a cui si riferisce.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE TOSCANE DEL CODICE PENALE, E PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

La discussione generale è aperta.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, relatore.** Sono in debito di avvertire la Camera che la Commissione, come compimento della sua relazione su questo argomento, si riserva di dare ragguaglio delle varie petizioni che le furono trasmesse.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

**MASSARI.** Signori, non avendo l'onore di appartenere alla benemerita e faconda classe degli avvocati, io spero che il vedermi sorgere a prendere parte a questa discussione dissiperà i timori che molto giustamente manifestavano testè alcuni onorevoli nostri colleghi, che questa discussione, vale a dire, avesse a degenerare in discussione accademica.

Io sono pienamente del loro parere. Noi siamo una Assemblea deliberante e non siamo una Accademia; quindi è che non dobbiamo abbandonarci ad esercitazioni rettoriche, e dobbiamo ricordarci che non siamo qui, nè per fare, nè per ascoltare letture di diritto penale.

Noi siamo oggi chiamati ad esaminare la grave questione, che così inaspettatamente ci è sottoposta dalla nostra Commissione, sotto il solo aspetto sotto il quale una Assemblea deve esaminarla, vale a dire sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto della opportunità.

Mi duole, ed altamente mi duole, o signori, di essere costretto in quest'occasione a dissentire dal parere di uomini che altamente stimo ed onoro, dal parere di uomini coi quali ebbi la fortuna, e lo rammento con orgoglio, di sedere diciassette anni or sono in un altro recinto legislativo e di avere fin d'allora ascoltato dal loro labbro eloquenti, generose proteste contro la pena della morte.

Nel 1848, allorchè i rappresentanti di quello, che

allora era, ed oggi fortunatamente non è più, Stato napoletano, a malgrado di tutte le minacce, erano convenuti in Assemblea legislativa per deliberare intorno ai destini della patria; nell'anno 1848 mentre tuttodi i deputati napoletani erano assediati dalle insidie di ogni maniera degli scherani del Borbone; mentre tuttodi, non esagero, pendeva su di loro la minaccia di morte, si alzò in quel recinto una voce generosa a proporre che la pena di morte fosse soppressa, e la Camera intera, ed io nel novero, prese in considerazione quella proposta. Quella voce era quella dell'onorevole mio amico il deputato Pisanelli. Egli è conseguente a sè medesimo, allorchè si è fatto oggi a propugnare la tesi svolta nella relazione che abbiamo sotto gli occhi. Io credo di non essere affatto in disaccordo con me stesso allorchè vengo oggi a propugnare non la necessità di conservare nei nostri Codici la pena capitale, ma bensì la necessità di avvisare, di meditare, di riflettere se convenga nelle condizioni nelle quali oggi noi ci troviamo appigliarci ad una così grave e così decisiva risoluzione.

La questione, signori, va circoscritta in questi termini, va enunciata colla massima precisione. Non si tratta di discutere se la pena di morte sia legittima o pur no, ma bensì si tratta di sapere se nelle condizioni nelle quali si trova il nostro paese e la nostra legislazione sia utile, sia opportuno, sia conveniente, sia senza pericolo di cancellare dai nostri Codici la penultima dell'estremo supplizio. Sotto questo punto di vista, e non altro, io contemplo la questione, io la scevero anzitutto dalle preoccupazioni di due sentimenti che altamente rispetto, ed ai quali dichiaro di partecipare, il sentimento di umanità e quello di patriottismo. Qui, signori, il sentimento di umanità non ha che fare nè punto, nè poco. È chiaro che se voi ad un uomo di cuore, chiunque esso sia, dentro o fuori di quest'Assemblea, dite: si deve impedire d'ora in poi l'effusione del sangue umano, oppure no? È chiaro che la risposta non può essere che affermativa. Ma qui non si tratta di questo, no...

**DI SAN DONATO.** La legge Pica.

**MASSARI.** Parlerò fra poco anche della legge Pica, e dimostrerò all'onorevole interruttore come quella legge, anzichè essere sanguinaria, è stata una legge che ha impedito l'effusione del sangue.

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli deputati di non interrompere; prego l'oratore di non deviare dalla discussione e di non rispondere alle interruzioni.

**MASSARI.** Io non cerco le interruzioni, ma quando mi si fanno sono sempre pronto a rispondere.

Ripiglio adunque il filo del mio dire, e faccio osservare che la questione d'umanità in questo caso non entra nè punto, nè poco.

Vi sono stati degli avversari della pena di morte, ai quali certamente non si può rimproverare una grande tenerezza verso l'umanità. Robespierre, il quale nel breve periodo di pochi mesi mandò all'estremo supplizio un numero di persone di gran lunga superiore a

quello che in molti anni possa essere stato mandato in virtù di sentenza regolare, Robespierre era avversario della pena di morte.

Il generale Haynau, di cui tutti ricordano le gesta, andò a Francoforte a pigliar parte alle deliberazioni del congresso della pace, quindi è, o signori, che io mi credo in diritto di concludere che coloro i quali, per le ragioni a cui poc'anzi accennava, stimano che non convenga in questo momento togliere dai nostri Codici la pena di morte, non danno con questo prova nè punto, nè poco di mancare di sentimento di umanità.

Del rimanente, vi sono certi sentimenti di cui non bisogna mai supporre l'assenza in nessun uomo di cuore, ed io non verrò qui a fare sfoggio di sentimenti di umanità, perchè il farlo implicherebbe un presupposto che non entra affatto nel mio pensiero, vale a dire che in questo recinto e nell'immensa maggioranza de' miei concittadini vi possano essere uomini i quali non abbiano cotesto sentimento.

Dirò lo stesso del sentimento del patriottismo. Bisogna, si dice, che l'Italia dia questo grande esempio, bisogna che sia essa la prima a proclamare questa grande verità che la pena di morte è l'omicidio legale, e che per conseguenza bisogna farla sparire dai nostri Codici.

Signori, questa ragione in questi momenti ed in questa occasione, io lo dichiaro senza reticenza, non mi commuove nè punto, nè poco. Credo che l'Italia abbia altre glorie che non sia quella a cui oggi si accenna.

Lasciamo pure che il Parlamento Wurtemburghese abbia deciso di cancellare dal Codice di quel paese la pena di morte; l'Italia, o signori, ha la gloria di aver mostrato al mondo come si formino, come si creino, come si possano risuscitare le grandi nazioni, e questa è gloria tale a petto della quale tutte le altre vengono meno.

Toccando dunque la questione al suo vero aspetto, che è quello della opportunità, io mi domando, o per dir meglio, domando agli onorevoli componenti della Commissione, ed in ispecie all'illustre relatore, se sia possibile di cancellare ad un tratto dalla nostra legislazione la pena di morte, senza introdurre nella nostra legislazione penale tutte quelle riforme, tutti quei mutamenti che possano alleviare le funeste conseguenze di questa alterazione improvvisa nella legislazione medesima.

Io avrei compresa la proposta fatta dalla Commissione se in pari tempo essa fosse venuta a proporci tutto un nuovo sistema penale, se essa fosse venuta, a cagion d'esempio, a dirci: noi abbiamo ravvisato che la penalità della deportazione sia una penalità più efficace e più umana che non è la pena di morte, e per conseguenza vi proponiamo di applicarla in tutti i casi in cui finora è applicata la pena di morte; io avrei compreso che la Commissione fosse venuta a farci questa proposta facendoci contemporaneamente quella

di un migliore ordinamento del nostro sistema penitenziario.

Insomma, io sono convinto che il togliere dal Codice la pena di morte equivale ad una riforma sostanziale e generale di tutto il Codice penale. Dal momento che voi venite soltanto con la parte negativa e non con la parte positiva, voi non fate altro che introdurre lo scompiglio nella nostra legislazione ed esporre il paese ad una serie di malanni, che io non mi farò a descrivere, ma che riesce agevolissimo il prevedere.

E ciò è tanto vero che, spinta dalla logica, la stessa Commissione, nel medesimo articolo in cui propone l'abolizione della pena di morte, dopo aver detto che alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita, soggiunge: « In tutti i crimini puniti nello stesso Codice coi lavori forzati a vita, a questa pena rimane surrogata quella dei lavori forzati a tempo da anni 20 a 25. »

Evidentemente la Commissione ha capito il grave sconcio che succederebbe qualora, sopprimendosi la pena di morte, si mantenesse per i delitti, i quali nel sistema odierno di legislazione non sono puniti colla morte, si mantenesse per essi la stessa penalità che in seguito alla nuova proposta viene ad essere applicata a quei delitti che ora sono, secondo il Codice, da espriare colla pena della morte.

Ma mi riucesce che la logica non abbia suggerito alla Commissione di procedere più oltre ed andare sino al fine; di diminuzione in diminuzione avrebbe finito col trovare de' delitti e dei misfatti che essa avrebbe dovuto completamente assolvere, di maniera che le mitigazioni che essa propone sono tutte a beneficio, mi permetta la Camera l'espressione dei magnati fra i scellerati; i piccoli scellerati rimangono intieramente nella stessa condizione in cui si trovano oggi. Quando voi non ci presentate una scala di delitti, ed in corrispondenza di essa una scala di penalità, io dico che voi non venite a fare una proposta, la quale possa essere seria e possa essere praticabile. Poi, o signori, fra i tanti delitti che pur troppo sono registrati nel Codice penale, havvene pur uno del quale io faccio cenno in via d'ipotesi, che spero e confido che nella nostra patria non si avvererà mai, ma che però, parlando il linguaggio da legislatore, io debbo ammettere fra i possibili; torno a ripetere che è un'ipotesi, ma disgraziatamente è un'ipotesi possibile, io intendo del regicidio: ma come punirete voi il regicidio? Colla penalità dei lavori forzati a vita? Mi pare che così la scala penale dei delitti viene ad essere sostanzialmente alterata: questo è evidente, soprattutto nelle condizioni nelle quali noi ci troviamo.

Quando ci rammentiamo che nella persona del Principe si compendia la maestà di tutta la nazione che lo ha eletto, e che le offese fatte a lui sono offese fatte a tutta quanta la nazione, Dio buono! come mai la Commissione non ha veduto la gravità delle conseguenze a cui deve menare questo sistema?

C'è poi una circostanza di fatto, la quale è impossi-

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

bile che sfugga alla considerazione della Camera, e che io raccomando anche in modo speciale all'attenzione della Commissione, ed è la condizione nella quale oggi si trovano le nostre carceri, i nostri luoghi di pena. Ciò non fa torto a nessuno, io so benissimo che in un momento di grande scompiglio, di grandi rivolgimenti sociali, la custodia dei luoghi di pena diventa molto difficile. Le evasioni da quattro anni a questa parte, tutti lo sappiamo, si sono succedute e rinnovate con una frequenza deplorabile: io non accuso di questa frequenza nè punto nè poco il Governo; so che tutti i diversi Ministeri che si sono succeduti hanno fatto quanto era in poter loro per attenuare questo male, ma il fatto sta che in questi ultimi quattro anni il numero delle evasioni è assai cresciuto.

Ora, quando voi venite d'un tratto a cancellare dal Codice la pena di morte, il galeotto che si trova al bagno, potrà essere incoraggiato, potrà avere maggiore la tentazione di evadere, ammazzerà il custode, e, se riesce, fuggirà; se non gli riesce, il peggio che possa succedergli, è di tornare nella condizione in cui si trova.

Io vi prego di considerare che genere di abitanti si trovino ora nei nostri bagni; vi citerò un nome. Fra i briganti che si sono presentati alcuni mesi sono all'autorità competente, e che in virtù di quella legge Pica, la quale fu tanto vituperata come legge sanguinaria, hanno avuto salva la vita, perchè in quella legge stava scritta la condizione umanissima che fosse salva la vita ai briganti che si presentavano; fra questi briganti, dico, vi è un tal Tortora, il quale ha confessato egli stesso di essere reo di ventiquattro omicidi; fra gli altri, mi perdoni la Camera questo particolare, di avere un giorno ammazzato un povero sacerdote e di essersi cosparsa del suo sangue per rendersi invulnerabile. Figuratevi una belva simile (che belva e non uomo dobbiamo chiamarlo) nelle galere; egli fugge, che cosa potrà succedergli di peggio? Di tornarvi; ed intanto avrà avuto il tempo di commettere altre immanità, di gettare il lutto, la desolazione in altri paesi.... (*Sensazione.*)

**CRISPI.** Vi era la pena di morte quando ha commesso quei delitti?

**MASSARI.** Ho già detto che egli aveva avuta salva la vita in virtù della legge Pica, la quale ciò stabiliva per quei briganti che si costituissero volontariamente alle autorità militari. Questo dico per far vedere che quella legge non era poi tanto sanguinaria come piace a taluno di dire e ripetere.

A tutto questo si potrà contrapporre la manifestazione dell'opinione pubblica, e come tutti i giorni ci si presentino delle petizioni le quali domandano l'abolizione della pena di morte, tutti i giorni in diverse parti d'Italia si tengano dei *meetings* nei quali viene proclamata la necessità dell'abolizione della pena capitale.

Signori, su questo punto intendiamoci chiaramente, quanto a me io non sono punto avverso ai *meetings*,

io credo che i *meetings* siano una eccellente consuetudine che ci venne dall'Inghilterra, ed è gloria del nostro paese di aver potuto in soli quattro anni di libertà emulare il grande esempio della grande maestra di libertà che è l'Inghilterra; se non ci fossero i *meetings* è indubitato che succederebbe come succedeva altra volta quando i perversi Governi obbligavano i buoni patrioti ad adunarsi in congreghe tenebrose ed a cospirare; e per parte mia, essendo forse questa una delle ultime volte che ho l'onore di parlare in questa Camera, mi preme dire che io non rinnego il mio passato, e che quando l'Italia era sotto il peso dei Governi assoluti io sono stato cospiratore come molti altri, e forse anche come l'onorevole mio amico personale il deputato Crispi.

Io dico adunque che tengo in gran conto l'opinione che si manifesta nei *meetings*, ma non bisogna esagerare in nulla; ai *meetings* vanno le persone le quali hanno sottosopra in anticipazione la stessa opinione; io non credo che nessuno esca dai *meetings* convertito, ed avrà dopo l'opinione che avea prima.

Uno degli utili risultamenti de' *meetings* è per l'appunto quello di stimolare l'opinione pubblica: essi sono un mezzo legittimo che ogni partito può adoperare per far prevalere la propria opinione. Ma non bisogna esagerare; non bisogna fare come coloro che credono tutto ciò che si legge nei giornali. Mi ricordo a questo proposito di un mio buon compagno d'esilio in Parigi prima del 1848. Gli avevo data una notizia, che egli non volle credere, ma avendola poi veduta stampata in un giornale, venne a dirmi: avevate ragione, la notizia è vera, l'ho letta nei giornali. (*Si ride.*)

Io non vorrei che si applicasse lo stesso metodo e la stessa logica ai *meetings*; non vorrei che si dicesse: il *meeting* tale ha proclamato l'abolizione della pena di morte, dunque tutta Italia vuole l'abolizione del supplizio capitale. Questa è una cosa a cui si deve badare molto.

Io credo del resto che, se si volesse consultare sul serio l'opinione delle nostre popolazioni, e segnatamente di quelle delle provincie meridionali, ma, mio Dio, a dirla schietta, o signori, io non credo che si mostrebbero molto sollecite di tutelare, a scapito della loro sicurezza, l'invulnerabilità della vita dei Chiavone e dei Ninco-Nanco...

**LA PORTA.** E dei La Gala.

**MASSARI.** E dei La Gala; ho dimenticato anzi di annoverar costoro fra gli inquilini dei nostri bagni.

Ma poi, signori, come mai ci si viene a proporre di cancellare dalla nostra legislazione la penalità dell'estremo supplizio senza dirci se è stato interrogato il ministro dell'interno intorno alle condizioni, non dirò della pubblica moralità, perchè se si dovesse aspettare di raggiungere quell'epoca di perfezione in cui il Codice penale, o almeno le pene più gravi potessero essere soppresse, allora aspetteremmo un pezzo, e non sarebbe seria la proposta che dicesse l'abolizione della pena di morte sarà fatta nel giorno in cui la moralità

pubblica avrà raggiunto il suo maggior grado di perfezionamento; questo, no, non entra nelle mie idee, ma almeno il ministro dell'interno doveva essere ascoltato intorno alla condizione della pubblica sicurezza. Doveva essere interrogato il ministro a cui più specialmente compete la responsabilità di quel ramo del pubblico servizio.

Egli è il ministro che ha maggior autorità per poter dire se creda che nella condizione attuale di cose sia opportuno e senza pericolo, e senza inconvenienti per la sicurezza pubblica, il togliere dal Codice la pena di morte.

E il guardasigilli è stato egli interrogato intorno all'opportunità di questo divisamento?

L'onorevole relatore mi pare che faccia un cenno affermativo; sia pure, in tal caso io mi rivolgo all'onorevole guardasigilli e gli domando: ha egli interrogato le diverse magistrature del regno per sapere il loro avviso intorno ad una così grave questione?

Ci sono quattro Corti di cassazione (io avrei desiderato che fossero state ridotte ad una o almeno a due), ma giacchè sono quattro, esse possono servire a qualche cosa, e possono dare la loro opinione da quattro punti diversi della penisola: una corporazione così rispettabile come è la magistratura è più specialmente competente in questa materia. Non so se queste corporazioni sieno state interrogate. Ad ogni modo la Camera, prima di prendere una decisione in proposito dee sapere se la magistratura ha emesso in proposito un parere, oppur no. Del resto, quando si parla di pubblica opinione parmi che si dimentichi troppo facilmente che nel nostro sistema giudiziario, in grazia dei giurati, abbiamo tutti una guarentigia che prima non avevamo. È indubitato che il giuri in Italia...

*(Iarità, alla vista di una quantità di libri recati dal deputato Mancini che entra in quel punto.)*

Veggio con terrore le batterie che ha preparate l'onorevole Mancini; ciò non ostante non mi lascio sgomentare. *(Si ride)*

Abuserò per pochi momenti ancora della benevolenza e della tolleranza della Camera.

Dico adunque che il sistema dei giurati offre una guarentigia la quale può rassicurare gli stessi fautori dell'abolizione immediata della pena di morte. È indubitato, e di ciò dobbiamo tutti compiacerci, che tanto nella superiore, quanto nella bassa Italia, il giuri ha fatto un'ottima, un'eccellente prova; questo è fuor di dubbio. Non ho inteso, salvo che in pochissime eccezioni, lamentare non la giustizia intrinseca, ma l'esagerazione o in un senso o nell'altro dei verdeti dei giurati. Ora, quando ci sono dei giurati i quali hanno sempre la facoltà di ammettere le circostanze attenuanti, voi avete tutte le guarentigie che si possono desiderare contro l'applicazione della pena di morte, ed in questo modo venite a conciliare il vostro desiderio, il vostro sentimento colle esigenze della società.

Non veggio quindi alcuna necessità di gettare, come io diceva poc'anzi, lo scompiglio nella nostra legisla-

zione penale, di prendere una risoluzione che, ne sono persuaso, finirebbe col gettare la costernazione nelle popolazioni; voi potete benissimo appagare il vostro desiderio senza punto ricorrere a questa risoluzione la quale nelle condizioni attuali sarebbe per lo meno precipitata. Se volete di più, si potrebbero introdurre delle guarentigie maggiori, ad esempio l'unanimità dei giurati quando si tratta di applicare la pena di morte, la limitazione dei casi in cui si applicherebbe questa pena, e che so io, per parte nostra siamo disposti a fare tutti quei passi che si possono fare, ad accettare la conciliazione coi nostri avversari sopra un terreno pratico, sopra un terreno positivo, senza, lo ripeto ancora, gettare la perturbazione nella nostra legislazione penale, e negli animi delle popolazioni.

Da taluno ho anche inteso parlare della necessità di non ferire la tradizione toscana.

Signori, questo è un argomento sul quale io mi fermo pochissimo, perchè, francamente parlando, noi siamo in Italia; e quando tutte le altre provincie hanno accettato le leggi che il Parlamento ha fatto, io non vedo ragione perchè la Toscana, a nome delle sue tradizioni, debba insorgere contro queste leggi medesime. La legge è eguale per tutti, e vi debbono soggiacere i Toscani, come vi hanno soggiaciuto i Napoletani, i Piemontesi, e tutti gli altri. *(Interruzioni a sinistra)*

Non intendo queste interruzioni, non le ho comprese...

**PRESIDENTE.** Li prego di non interrompere; continui il suo discorso.

**MASSARI.** Io dico che in faccia alla legge siamo eguali tutti, e che nessuna provincia ha diritto d'insorgere contro una legge che sia stata fatta e promulgata dai grandi poteri dello Stato. Questa è una verità che non patisce contraddizione. *(Nuove interruzioni)*

Un'altra grave considerazione, o signori, è la disparità di trattamento che, secondo la proposta della vostra Commissione, viene a sussistere fra l'esercito e coloro che all'esercito non appartengono. Voi abolite la pena di morte per i reati comuni, e la conservate per i reati militari, vale a dire, che mentre salvate la vita agli assassini, non la salvate a coloro che per quattro anni ci hanno difesi contro gli assassini...

**CRISPI.** Noi, no.

**MASSARI.** Non parlo di noi, e di voi...

**PRESIDENTE.** Li prego di cessare da queste interruzioni; è impossibile andare innanzi in questo modo. Continui il suo discorso l'onorevole Massari, e non risponda alle interruzioni.

**MASSARI.** L'onorevole deputato Crispi forse sarà più logico; naturalmente io non combatto adesso le opinioni dell'onorevole deputato Crispi, combatto l'opinione della Commissione.

**PRESIDENTE.** La prego di non badare a queste interruzioni e di continuare il suo discorso. Invito poi i signori deputati a non interrompere.

**MASSARI.** Signor presidente, ad ogni momento mi sono fatte interruzioni. Se le lasciassi cadere, avrei

l'aria di non saper trovare un argomento per rispondere. Ecco perchè ho creduto di dover rispondere.

Io dico adunque che coloro i quali vengono a proporre la soppressione completa della pena di morte, anche per i reati militari e per i reati di marineria, sono molto più logici della Commissione, la quale facendo questa eccezione viene a vulnerare il principio e viene ad ammettere che essa medesima, come noi, non considera questa questione come una questione di principii, ma che la considera anch'essa come una questione d'opportunità. Io qui veggo una contraddizione nella sostanza e nella forma.

Quanto poi al sopprimere la pena di morte per i reati militari, mi dispiace di non vedere al banco ministeriale nè l'onorevole generale Petitti, nè l'onorevole generale La Marmora. Io credo che essi direbbero a questo proposito la loro opinione in termini molto espliciti e molto positivi.

Io voglio finire, o signori, col citare le parole di un uomo il cui nome rammento in questo recinto col riconoscente affetto di un discepolo e con la tenerezza di un amico, il nome dell'illustre Pellegrino Rossi, che perì vittima di un ferro parricida il 15 novembre 1848 a Roma, martire glorioso del dovere.

Ho riletto in questi ultimi giorni il capitolo del suo trattato di diritto penale consacrato alla pena di morte, e in esso ho trovato queste parole le quali calzano al caso attuale. Io lo raccomando in modo speciale alla vostra considerazione.

Dopo aver svolto i diversi argomenti che militano per la legittimità della pena di morte, Pellegrino Rossi conchiude con queste parole:

« Que conclure de ces observations? Que la peine de mort est non-seulement une peine légitime en soi, mais une peine dont on doit désirer le maintien? »

« Malheur à celui qui pourra en tirer une pareille conséquence! »

« La peine de mort est un moyen de justice extrême, dangereux, dont on ne peut faire usage qu'avec la plus grande réserve, qu'en cas de véritable nécessité, qu'on doit désirer de voir supprimer complètement, et pour l'abolition duquel le devoir nous commande d'employer tous nos efforts, en préparant un état de choses qui rende l'abolition de cette peine compatible avec la sûreté publique et particulière. »

Signori, io vi raccomando in modo speciale di meditare queste parole dell'illustre criminalista italiano. In ogni occasione voi avete mostrato che sapete aver l'audacia delle grandi risoluzioni; oggi io vi prego di dimostrare che ne sapete anche aver la prudenza.

**MELCHIORRE.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Si è temuto che questa grave ed importante discussione potesse presentare il carattere di un'accademia. A me è sorto il dubbio che si andrà sicuramente ad un'accademia, imperocchè noi non sappiamo quale sia l'opinione del Governo...

*Voci a sinistra.* Non abbiamo bisogno di questo.

**MELCHIORRE....** e se l'onorevole guardasigilli, che vedo solo sul banco dei ministri, risponde pel Governo... (*Rumori a sinistra*)

Signori, se manca la cognizione del parere del Governo del Re, che si è solito interrogare giusta la consuetudine costantemente osservata, nell'aprirsi la discussione generale delle leggi proposte...

**PRESIDENTE.** Ma questa non è una mozione di ordine.

**MELCHIORRE....** per conseguenza io domando formalmente che sia interrogato il guardasigilli, se risponda dell'opinione del Governo, se abbia.... (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Ma questa non è una mozione d'ordine: questa è questione delle opinioni del Governo, ed esso risponderà a suo tempo...

**MELCHIORRE.** Perdoni: io vedo solo il guardasigilli....

**PRESIDENTE.** Trattasi, come sa l'onorevole Melchiorre, di un progetto d'iniziativa parlamentare; quindi non è il caso d'interrogare sin d'ora il ministro se accetti o no la proposta della Commissione, come si suole nei progetti presentati dal Ministero; perciò, ripeto, la sua non ha il carattere di mozione d'ordine.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Il Governo del Re dichiara che nel corso della discussione farà noti i suoi sentimenti su questa questione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Signori, Io non mi sarei atteso che il deputato Melchiorre avesse chiesto alla Camera di non procedere oltre nella discussione, se prima i consiglieri della Corona non avessero manifestato la loro opinione sulla gravissima questione di cui ci occupiamo.

L'onorevole Melchiorre doveva ricordarsi che tre sono gli enti giuridici, i quali costituiscono la potestà legislativa, che tutti hanno il diritto d'iniziativa, che lo esercitano con piena indipendenza, e che però non è vietato al Parlamento di discutere e votare una legge, salvo poi al potere regio di accettarla o respingerla.

Quindi la domanda di far precedere l'avviso del potere esecutivo ad una discussione alla quale noi abbiamo il diritto in conseguenza del nostro popolare mandato, offende una delle garanzie costituzionali.

Ciò detto, entro in materia.

La legge di estensione alla Toscana del Codice penale del 1859 viene alla Camera accompagnata dall'esame del problema della pena di morte, che da più di un secolo è stato dibattuto nel nostro paese e fuori. Favorevolmente risoluto da un Governo italiano, la sua abolizione fu la gloria di una delle più civili provincie della Penisola.

Malgrado l'importanza dell'argomento e riserbandomi a svolgere in altra tornata l'emendamento che a tale oggetto deposi sul banco della Presidenza, la Camera non vorrà tenermi come uomo che curi poco una questione così grave, accoppiandola ad altra che a



prima vista parrà di minore interesse. Epperò prima di rispondere al deputato Massari, mi si permetta che io venga chiedendo che qualche altro miglioramento possa esser fatto al Codice penale.

L'altro giorno, votando la riforma di tutta la nostra legislazione, la Camera ha decretato nel Codice civile la libertà del capitale. Non so se i miei colleghi si ricordino come all'articolo 1855 del Codice stesso si prescrive che l'interesse convenzionale possa senza alcun limite essere stabilito a volontà dei contraenti. Questo pensiero non è nuovo; esso trae origine da una legge del 5 giugno 1857 pubblicata nelle antiche provincie della monarchia.

Ebbene, signori, mentre avete tolto ogni freno al capitale e lo avete dichiarato libero, non potete, senza grave ingiustizia, lasciare nel Codice penale la schiavitù del lavoro e permettere che vi sussista l'articolo 386, il quale stabilisce delle pene severe contro gli operai, i quali si concertino per ottenere un aumento di salario. Le due libertà sono solidarie, e non potete ammetter l'una e respinger l'altra. Dovete per lo meno, ove nelle coalizioni crediate trovare un reato, riformare nello stesso Codice i due articoli 385 e 386, nello scopo di metter l'operaio in eguali condizioni col padrone.

L'articolo 385 del nostro Codice penale, il quale fu copiato dall'articolo 414 del Codice penale francese, punisce del carcere estensibile ad un mese e della multa da lire 100 a 3000, qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli *ingiustamente* ed *abusivamente* ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento del medesimo, in tutto o in parte, merci o derrate, ecc.

L'articolo 386 poi colpisce colla pena del carcere estensibile a tre mesi ogni concerto d'operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare i lavori, semprechè il concerto abbia avuto principio di esecuzione.

In questi due articoli il padrone e l'operaio non sono trattati sopra eguali basi.

C'è differenza nella definizione dei due concerti e nelle pene che loro vengono inflitte. Non credo dover osservare che non si riesce quasi mai a poter punire il concerto dei proprietari: quasi sempre è punito il concerto degli operai.

I padroni sono pochi, ricchi, e possono facilmente mettersi d'accordo; gli operai, poveri, numerosi, e non è possibile che si coalizzino senza che ciò avvenga alla luce del sole.

Pei padroni si vuole che il concerto avvenga *ingiustamente* ed *abusivamente*, condizione che è difficile stabilire, imperocchè il magistrato, quando è chiamato a giudicare gl'imputati di cotesto reato, è costretto ad apprezzare un cumulo di circostanze onde riconoscere se vi sia imputabilità. Coteste condizioni non si richiedono tutte nel concerto degli operai, pei quali non è un potente scudo la richiesta circostanza che l'atto sia punibile allora soltanto che manchi di *ragionevole causa*. La Camera comprenderà benissimo quanto nel suo

senso sia più vaga e meno determinata l'una frase dall'altra, quantunque debba ritenersi quale un miglioramento sull'articolo 415 del Codice francese del 1810. Nulladimeno sarebbe stato meglio accettare la riforma fatta in Francia nel 1° dicembre 1849, con la quale, a mettere in uguali condizioni operai e padroni, furono cancellate dall'articolo 414 le parole *ingiustamente* ed *abusivamente*.

Non meno iniqua è la differenza della pena, siccome più innanzi io feci notare. Al capitalista non può essere inflitto ad di là di un mese di carcere, mentre l'operaio può subirne fino a tre mesi.

Esaminando per questa materia il Codice penale toscano dall'articolo 201 al 203, io non posso non riconoscere che non vi è punita la coalizione dei padroni, e che per quanto concerne la definizione data alla coalizione degli operai e la pena che vi è determinata, esso Codice sia al disotto del Codice italiano. Questa circostanza intanto non ci assolve dall'obbligo di chiedere che vengano corrette le disposizioni sulle quali ho chiamato la vostra attenzione, giusto nel momento in cui s'intende ad una nuova codificazione e che s'incarica il Governo del Re a coordinare le varie leggi conformemente alle istituzioni del nostro paese. Ammettendo nel Codice civile, come vi fu redatto, l'articolo 1855, e però estendendo a tutta Italia il principio della libertà degli interessi, questo nella pratica applicazione costituirebbe tra il capitale ed il lavoro tali disparità di condizioni da poter recare gravi pregiudizi al movimento industriale della nazione. E ciò è duopo altresì osservare da un altro punto di vista.

Nelle provincie meridionali, dove manca la disposizione dell'articolo 1855 del Codice civile, siccome pur mancava prima del 1861 il reato di coalizione degli operai, le nuove leggi vanno a turbare tutto il sistema delle relazioni economiche, onde reputo necessario che si porti un miglioramento al Codice penale, in guisa da equilibrare le forze del lavoro e quelle del capitale.

I concerti degli operai come quelli dei capitalisti non sempre possono costituire dei reati. Ammessa la libertà di associazione, voi non potete proibire che gli operai si riuniscano nello scopo di stabilire i modi e le condizioni secondo le quali credono migliorare le proprie sorti. Quindi ci possono essere dei concerti di operai di natura tale da non recare danno all'ordine pubblico, da non trarre profitto dal danno dei terzi, e che è impossibile, anzi sarebbe iniquo sottomettiate ad una pena.

Il concerto può essere un fatto pregiudizievole, del quale i suoi autori e complici dovrebbero rispondere qualora la sospensione dei lavori o l'imposta diminuzione dei salari fossero contro gl'impegni di un contratto. Esso inoltre sarebbe punibile ove nelle sue manifestazioni, e nella sua esecuzione fosse accompagnato da atti di violenza. In tutti gli altri casi bisogna che il concerto quale reato sia cancellato dal Codice penale.



TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

La sanzione penale contro le coalizioni degli operai non ha alcuna analogia colle abitudini del nostro paese. Noi non abbiamo le grandi città manifatturiere come la Francia e l'Inghilterra, e però non ne sentiamo i pericoli, siccome non ne proviamo i benefizi.

In Francia ed Inghilterra le leggi contro le coalizioni ebbero origine in tempi ed in condizioni che in Italia giammai si sono avverati. Quando fu decretata la soppressione delle corporazioni, la Costituente temè che le medesime sotto altra forma potessero ricostituirsi, e quindi credette necessario di fulminare delle pene per impedirne il riordinamento. Mezzo secolo dopo si conobbero i vizi delle leggi che all'uopo vennero promulgate; e se non vennero cancellate, ma solo temperate, è da imputarne il socialismo, il quale sorse armato sulle barricate.

In Inghilterra poi, dove moltitudini d'operai stettero per lunghissimi anni in uno stato d'ilotismo, talchè parevan piuttosto schiavi che uomini liberi, la legge contro le coalizioni fu un provvedimento politico suggerito dalla paura dei ricchi. Tuttavia dal regno di Edoardo I insino a quello di Giorgio III non si potè mai venirne a capo; le coalizioni furono una necessità sociale che periodicamente si ripeterono e non fu possibile impedirle; il Parlamento fu più volte costretto a riformare la legge, e finalmente ad abbandonarla. Vedete dunque che la sanzione penale, nei paesi dove se ne sentì bisogno, fu d'uopo moderarla od abrogarla, mentre tra noi, dove le cagioni che le dettero origine mancano, e dove mancano pure i motivi che possono far sviluppare le coalizioni, il mantenervi gli articoli del Codice penale di cui vi ho parlato sarebbe un'offesa alla libertà.

Io mi lusingo che l'egregio ministro guardasigilli, quando di nuovo darà mano all'esame dei nostri Codici, vorrà anche fissare la sua attenzione sulle disposizioni che concernono le coalizioni degli operai e vorrà proporre quei miglioramenti che reputerà necessari, affinché il lavoro possa avere quella libertà che fu concessa al capitale.

Lasciata la questione di vita per gli operai, permettemi che, rispondendo all'onorevole deputato Massari, anch'io dica oggi una parola sul grave problema della pena di morte.

Il deputato Massari non ebbe che due argomenti per combattere l'abolizione del patibolo: l'inopportunità e la mancanza di un sistema punitivo da sostituire allo attuale, imperocchè, bandita la morte, sarà necessario cangiare la scala delle pene.

L'obbiezione della inopportunità, mi permetta l'onorevole deputato di dirlo, è uno degli argomenti senza alcun vigore, giacchè tutti i giuristi del secolo passato se ne valsero quando da loro venne discussa l'abolizione della tortura. Allora si opinò che, mancato questo barbaro mezzo, non sarebbe stato più possibile istruire i processi e scoprire la verità. Vi furono grandi scrittori pro e contro nella gravissima questione; basta il ricordare fra i più distinti, da una parte, il marchese

Natale, palermitano, e il marchese Beccaria, milanese; dall'altra l'avvocato Franchino Rusca e l'avvocato Vincenzo Malerba, catanese. Costui, scriveva l'illustre Scinà, tolse a difendere a diritto ed a torto la necessità della tortura.

Ebbene, o signori, la tortura venne abolita, i processi si istruiscono in tutto il continente con modi inquisitorii e segreti, e nel Regno Unito della Gran Bretagna in pubblico e con l'opera dei giurati. Nessuno oggi si levrebbe a deplorare l'assenza della tortura ed a chiederne il ristabilimento.

Il sistema penale del nostro Codice non è certamente meritevole di lodi. Ma il modo come vuolsi supplire alla ghigliottina non è tale da esserne disturbata la scala delle pene.

La Commissione non mancherà di difendere l'articolo secondo del suo disegno di legge, nel quale, abolita la pena di morte, se ne riempie la lacuna.

L'onorevole Massari pensa egli mai che la condanna a vita sia meno efficace della pena di morte? Crede egli che i grandi colpevoli se, invece di aver tagliata la testa, saranno chiusi perpetuamente in un carcere, non soffriranno abbastanza? Che dico io mai? Sono essi che realmente soffrono, perchè i morti non sentono e non è possibile che soffrano.

E si soggiunge che abolendo il patibolo, e sostituendovi la pena dei lavori forzati a vita nei reati pei quali questa veniva inflitta, non è sufficiente la pena dai 20 ai 25 anni nei ferri.

Ed anche questo non è un danno pel nostro Codice penale.

Un uomo condannato a 25 anni nei ferri, materialmente non soffre meno del condannato a vita. La differenza è tutta morale. Nel primo caso il prigioniero ha la speranza che la sua pena avrà termine, e questo sarà per lui un conforto; mentre il condannato a vita sa che le mura, nelle quali è chiuso, saranno in perpetuo il suo alloggio, e la porta non si aprirà mai.

Ebbene, quel pensiero, si assicuri l'onorevole Massari, tormenterà abbastanza il prigioniero, perchè egli desideri la morte. La Società intanto, assicuratasi del colpevole, disarmatolo e reso impotente a commettere nuovi reati, nella sua vita ha una sicura garanzia contro gli errori giudiziari. Il condannato in perpetuo ai lavori forzati, ove col tempo sia scoperto innocente, potrà riavere la libertà, ma l'impiccato non ritorna in vita.

Lesurques, che ricordai l'altra volta, fu decapitato per un equivoco.

La Camera saprà come sia morto cotesto infelice. Niuno è che ignori l'affare del corriere di Lione. Una grassazione venne commessa da quattro cavalieri l'anno IV della repubblica francese; uno di loro era biondo, e fu indicato essere Lesurques, il quale venne arrestato e dopo regolare giudizio messo a morte.

Un anno dopo fu scoperto il vero colpevole, ed anch'esso condannato. Da 64 anni gli eredi hanno invano

richiesto che per lo menò fosse riabilitata la memoria della vittima innocente.

Se Lesurques non avesse lasciato la vita nelle mani del carnefice, avrebbe recuperato libertà ed onore.

Ultimamente i giornali annunziarono il fatto di quell'italiano Pollioni, condannato da un giurì inglese ad essere impiccato. Accusato da testimoni che si dicevano essere presenti al reato, egli non dovette la vita che al vero colpevole, il quale ebbe l'abnegazione di mettersi nelle mani della giustizia.

Questi fatti dovrebbero convincere l'onorevole Massari e tutti coloro che sono contrari all'abolizione della pena di morte se non della nissuna utilità, dei pericoli di cotesta pena. Essi non dovrebbero perdere un solo momento per chiedere che sia cancellata dai nostri codici.

L'onorevole Massari, a provare la necessità del patibolo, osservava che mal sicuri sono nel regno i luoghi di pena, e che non uccidendoli si decreterebbe la impunità dei grandi colpevoli.

Sulle condizioni delle nostre prigioni, alle quali certamente non è difficile riparare, a me non tocca rispondere. Duolmi che il ministro dell'interno non si trovi al suo posto, perchè occupato nell'altro ramo del Parlamento. Egli saprebbe assicurare l'onorevole Massari, se, almeno per l'avvenire, i luoghi di pena sieno atti a custodirvi coloro che vi saranno dannati.

**CONFORTI.** Questo riguarda il ministro della marina e non il ministro dell'interno.

**PRESIDENTE.** La prego di desistere da queste interruzioni poco convenienti.

**CRISPI.** Non importa; neanche il ministro della marina è presente.

Ad ogni modo il mio può essere un desiderio ed anche l'argomento d'una futura riforma. È così assurdo che quel ramo dipenda dal dicastero della marina militare, che ho potuto, per logica necessità del pubblico servizio, supporre che i condannati siano lasciati alle cure del ministro dell'interno.

**PRESIDENTE.** Continui l'onorevole Crispi, lo prego.

**CRISPI.** L'onorevole Massari, apponendo la mancanza di sicurezza nei luoghi di pena, come motivo al mantenimento della pena di morte, mi fa ricordare gli antichi usi contro i prigionieri di guerra. Vi fu tempo, ed egli lo sa meglio di me, che tutti coloro che sul campo di battaglia restavano in potere del nemico erano passati per le armi. Spesso era pretesto a queste stragi la difficoltà di custodirli. Col progresso della civiltà venne smessa tanta ferocia; i prigionieri sono sacri.

L'onorevole Massari, pieno di rispetto per la magistratura del regno, preferisce il voto della medesima a quello delle popolazioni espresso per mezzo delle pubbliche riunioni.

Io non intendo offendere menomamente coloro che appartengono alla magistratura; ma non voglio neanche dare al loro voto maggior peso di quello che esso merita. Penso però che quando un paese si leva unanime

a chiedere l'abolizione della pena di morte, cotesto sia un avvenimento innanzi al quale non c'è uomo il quale non debba piegarsi.

Non mi associo poi all'onorevole Massari nel credere che i *meetings* siano stimolanti dell'opinione pubblica, e che se ne esca non convertiti; ove questa teoria potesse ammettersi, temo che si potrebbe ritenere quale stimolante anche ogni discussione che si faccia in questa Camera. Cotesto sarebbe uno scetticismo, i cui pericoli devono presentarsi alla mente di tutti. Io sono di parere che quando si discute, lo si faccia sempre per illuminarsi, per vedere se l'opinione propria sia la retta, e quando alla fine si transige, e che la maggioranza la vince, la presunzione è sempre che il voto emesso sia il migliore. I *meetings* non sono quindi semplici stimolanti, ma sono le vie per le quali si manifesta la volontà del paese. Non accenno qui alla volontà legale, non si spaventi l'onorevole Massari; la volontà legale sorge dalla Camera. Il paese intanto può colla stampa, colle riunioni, e con tutti i mezzi che la Costituzione accorda ai cittadini far conoscere i propri desideri e le proprie esigenze.

L'onorevole Massari finalmente dichiarava che manca di logica il sistema della Commissione, appunto perchè essa limita l'abolizione della pena di morte a reati comuni, escludendo così l'esercito dalla benefica disposizione. Questa imputazione non mi colpisce, imperocchè ho depresso sul banco della Presidenza un emendamento, il quale abolisce la pena di morte in tutti i casi, meno i reati militari in tempo di guerra, e nel territorio che si trovi in istato di guerra...

**CHIAVES.** E perchè?

**CRISPI.** Vuol saperne il perchè?

Gli è che la guerra è la morte. E quando l'onorevole Massari e l'onorevole Chiaves avranno abolito la guerra, allora in quel caso speciale avranno abolito la morte. Avete potuto abolire il duello?

**CHIAVES.** No.

**CRISPI.** Ebbene, qual feroce modo di uccidere gli uomini non è desso il duello? Eppure lo tollerano tutti; gli uomini i più logici sono costretti a subirlo, comunque lo condannino. Or poichè la guerra e il duello non è possibile per ora che siano aboliti, mettiamo una barriera contro la morte, limitiamone i casi, ed evitiamo quella che viene dal patibolo.

*Una voce.* Dunque ammettete la necessità della morte?

**CRISPI.** Come vorreste punire un disertore il quale fugga di fronte al nemico, che lascia il suo posto appunto per paura della morte?

È una terribile necessità, signori, e noi dobbiamo col cuore invocarne la fine.

Certamente non v'ha un solo di noi il quale non desideri che le guerre cessino e che le questioni europee si possano risolvere con congressi anzichè con lotte fratricide.

Il deputato Massari, a commuovere coloro i quali possono essere per l'abolizione della pena di morte,

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

suppose un caso il quale è ben lontano da noi, il regicidio.

Regicidi in Italia se ne sono tentati sotto il dispotismo; ma non c'è a temerne sotto la libertà. Un re il quale è oggetto di affezione universale, che le innamorate sue città ne invocano la presenza come un favore, può vivere sicuro nel suo paese. I tempi dei regicidi non sono i nostri; potrebbero ritornare ove si stabilisse il regime assoluto. Or bene, io credo che non c'è un sol partito che ne creda possibile e ne spera l'avvenimento; in qualunque lato della Camera, e quanti qui ci troviamo, tutti vogliamo che la libertà si consolidi.

Il deputato Massari, a provare quasi l'assurdità dell'abolizione della pena di morte, e come cotesto sia un concetto che non possa avere pratica attuazione, ricordò in principio del suo discorso Robespierre ed Haynau; l'uno per essere andato al congresso della pace, l'altro per avere proclamato la soppressione del patibolo, del quale fece terribile uso.

Ignoro se il deputato Massari parteggi per i congressi della pace. È magnifico, è poetico il pensiero di poter condurre le nazioni d'Europa a sciogliere gli eserciti permanenti ed a rendere impossibile la guerra: testè io l'invocava con tutto il cuore, e non ci è un uomo sensibile il quale non lo desideri; ma finchè le nazioni non si saranno ricostituite, finchè ciascuno non avrà riprese le proprie frontiere, sciaguratamente la federazione dei popoli europei sarà un voto delle anime elette, ma non potrà essere un fatto positivo.

Non ci è a stupire che Haynau, per far cancellare la memoria dei commessi assassini, che furono così terribilmente stigmatizzati in Londra ed in Bruxelles, si presentasse in un congresso della pace, chè egli generale dell'Austria aveva interesse ad illudere gli uomini di bene, e a far credere che non per tristizia d'animo, ma per politiche necessità aveva consumato quegli orrendi misfatti.

Ebbene noi non veniamo qui ad ingannare, nè a discutere accademicamente; noi veniamo ad occuparci di cose serie ed a fare delle serie proposizioni.

Quanto a Robespierre, il deputato Massari ne saprà la storia.

Io non voglio ricordare le condizioni terribili in cui si trovò la Convenzione sul finire del secolo scorso: io non posso neanche approvare le stragi che la Francia allora fu costretta a subire.

Nulladimeno quelle stragi potranno essere perdonate, ove si rifletta che esse furono il mezzo potente, mercè cui sursero dal territorio della repubblica quei valorosi eserciti che ricacciarono gli stranieri alla frontiera.

Robespierre dovette far violenza alla sua natura, anima sensibile qual egli era, e nemico del sangue. La notte che precedette le prime esecuzioni, pianse amaramente per le vittime che andavano ad immolarsi dal carnefice.

Si ricorderà l'aneddoto tra lui e Saint-Just. Dopo firmate le sentenze, Saint-Just, che aveva carattere più

severo, dormì sonni tranquilli; non così Robespierre cui pesavano sul cuore le scene luttuose che l'indomani dovevano rattristare Parigi.

Egli deplorò sempre la pena di morte, la subì come una di quelle terribili necessità a cui un popolo soggiace quando è in guerra.

La Convenzione era in lotta con tutta l'Europa; la ghigliottina era un'arme di difesa della società nuova contro la vecchia.

Voi trovate il senso di ciò nello stesso decreto della Convenzione che aboliva la pena di morte. Quel decreto vi prova che il carnefice non era un nome che si voleva imprimere nei Codici di quel paese. La Convenzione proclamava:

« A datare dal giorno della pace generale la pena di morte sarà abolita in tutto il territorio della repubblica francese. »

Noi non siamo in guerra. (*Interruzioni*) Mi permettano, non siamo nelle condizioni in cui si trovava la Francia dopo il 1793; e se fossimo nelle uguali condizioni, ne avremmo gli stessi mezzi, e l'austriaco non sarebbe in Venezia, nè i Francesi a Roma. (*Interruzioni*)

Non è guerra quella dei briganti nelle provincie meridionali; è una lotta volgare, la quale non si è mai elevata all'altezza di una lotta politica.

Dirò anche di più. I briganti sarebbero spariti se molte questioni sociali fossero state disciolte. Aggiungerò che sarebbero neanche sorti se nel settembre 1860 i partiti politici, anzichè combattersi tra di loro, avessero accettato una politica di conciliazione. Romano e Crocco all'arrivo di Garibaldi in Napoli si batterono contro i Borboni. Se a costoro, anzichè perseguitarli, si fosse accordata l'amnistia, si sarebbero evitate molte sventure.

Signori, ho terminato. Dovendo in altra tornata svolgere il mio emendamento, tornerò a discutere la grave questione. Allora, oltre l'argomento della opportunità, spero che se ne saranno adottati dei giuridici e politici, i quali potranno meritare condegne risposte.

L'onorevole Massari chiudeva il suo discorso, riferendo un passo dell'illustre Pellegrino Rossi, che anche io accetto, perchè esso non è contrario alla mia tesi. Io chiuderò il mio dire leggendovi una massima d'un illustre magistrato del regno, deputato di questa Camera, anch'esso contrario alla pena della morte. « La vita (diceva cotesto nostro collega, ed io spero che non vorrà oggi contraddirsi), la vita, anche contristata da tutte le privazioni e da tutte le sofferenze, è vita pur sempre, è l'essere, dove che la morte è la negazione dell'essere, è il nulla. Fra l'essere ed il nulla vi è un abisso. »

Sì, signori, vi è un abisso; colmiamolo questo abisso coll'abolizione della pena di morte. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Siccome io parlo nel medesimo senso, se alcuno degli oratori che è iscritto contro desidera di

parlare, volentieri io mi riserberò di prender la parola più tardi, onde la Camera possa sentire le opinioni alternate.

**CHIAVES.** Siccome ho visto che l'onorevole Mancini è iscritto in favore, a lui tocca parlar prima. Io desidererei sentir prima le sue osservazioni.

**MANCINI.** Il regolamento vuole che si alternino: prima quei che parlano contro, poi in merito, e poi in favore.

Se vi è alcun altro...

**PRESIDENTE.** Ha già parlato l'onorevole Crispi il quale ha presentato un emendamento che svolgerà in seguito.

**CHIAVES.** Se il presidente crede che il regolamento non osti, io non ho difficoltà.

*Voci.* Parli il deputato Mancini!

**MANCINI.** Signori! Il disegno di legge che, usando del prezioso diritto d'iniziativa parlamentare, io ebbi l'onore di presentarvi, e che, avvalorato dal voto di sette dei vostri uffizi e dal favorevole avviso unanime della vostra Commissione, viene in questo momento sottoposto alle vostre deliberazioni, si compone di due parti, ciascuna delle quali si propone uno scopo separato e distinto.

Colla prima vi si propone di estendere anche alle provincie Toscane il Codice penale del 1859, che è in vigore in tutto il resto d'Italia, in quanto però, e mi affretto a dichiararlo, in esso s'introduca una radicale modificazione, senza la quale una proposta intesa all'incremento della giustizia e della civiltà sarebbe l'occasione di un deplorabile regresso.

Colla seconda vi si propone effettivamente questa radicale modificazione nell'abolizione della pena di morte per tutto il regno ne' crimini comuni contemplati nel Codice penale, e perciò senza apportare alcuna innovazione sia rispetto a' crimini contemplati nelle leggi militari e marittime, sia altresì, benché a malincuore da parte mia per le ragioni che appresso spiegherò, a quelli contemplati in una legge eccezionale sul brigantaggio, alla quale rimangono ancora, per deliberazione del Parlamento, alcuni mesi di vita.

L'una di queste proposte vi porge l'opportunità di compiere l'unificazione legislativa del regno d'Italia, nella sola parte della nazionale codificazione, dove tuttora manca, e dov'è più necessaria.

L'altra offre all'Italia ed al suo primo Parlamento il più puro e legittimo titolo di gloria, per cui un'assemblea di legislatori ed una nazione possano aspirare alle benedizioni ed alla gratitudine della posterità, compiendo quella che senza contrasto può essere considerata come la più grande delle sociali riforme.

La discussione generale, che ebbe luogo intorno all'unificazione legislativa sull'altra legge già da voi nei giorni scorsi approvata, mi permette di consacrare brevi parole alla prima parte della mia proposta.

Essa è sostenuta da ragioni generali e speciali.

Sono ragioni generali la necessità per tutti evidente dell'unità del diritto pubblico in unica monarchia, an-

che quando per alcun tempo potesse concepirsi e tollerarsi nelle varie provincie la coesistenza di leggi difformi di diritto privato; nonchè la manifesta e mostruosa ingiustizia, cui altrimenti andrebbe incontro specialmente nel diritto penale, parte precipua del pubblico diritto. Imperocchè la pena minacciata ed applicata, e la sua misura ed intensità sarebbero ridotte ad un valore affatto arbitrario ed empirico, se i medesimi fatti fossero in una parte dello Stato leciti ed innocenti, perchè non annoverati fra i reati, ed in un'altra soggetti a pene, ed anche a pene severe, ovvero se il fatto medesimo potesse in diverse provincie del regno venire assoggettato a diversa misura di repressione.

La scettica formola del Pascal, il quale pretendendo mostrare le leggi umane effetto del capriccio, esclamava: *giustizia al di là, ingiustizia al di qua di un ruscello*, diverrebbe una scandalosa verità applicata alle condizioni in cui noi lasceremmo l'Italia, quante volte al di là degli Appennini certi atti potessero essere riguardati sufficientemente repressi con una pena che rispettasse l'invulnerabilità della vita umana, ed al di qua dei monti non si reputasse possibile altrimenti la conservazione e la custodia dell'ordine sociale, fuorchè coi mezzi crudeli e deplorabili della mannaia e del carnefice.

Concorrono altresì ragioni speciali a confortare la mia proposta di estendere anche alle provincie toscane il Codice italiano del 20 novembre 1859: esse sono desunte dalla giuridica e politica impossibilità di conservare in quelle provincie l'attuale loro Codice penale. Nella relazione dell'egregio relatore della Commissione già ne fu fatto cenno; ma mi corre obbligo di richiamare l'attenzione della Camera sopra gli intrinseci difetti di questo Codice, sia per ciò che esso contiene, sia per ciò che gli manca.

Primamente in esso è da biasimare l'esagerazione soverchia delle penalità ne' reati politici, ed anche in semplici delitti, immancabile rivelazione di egoismo e diffidenza de' Governi non fondati sull'amore ed il suffragio del popolo, ma sul principio despoticò e sulla protezione straniera.

In esso inoltre sono violati tutti i principii della libertà di coscienza e della tolleranza dei culti, che sono tra i fondamenti del nostro diritto pubblico interno: imperocchè in quel Codice sono incriminati per causa di religione fatti del tutto innocui all'ordine sociale, e sottoposti fatti, che la pubblica coscienza vorrebbe leggermente puniti, a repressioni severissime, a pene che si estendono sino a 15 o 20 anni di casa di forza, sino alla pena perpetua dell'ergastolo, sino alla stessa pena di morte, perchè questo Codice penale pubblicato in Toscana nel 1853 era contaminato di questa macchia, della quale la mano della rivoluzione gloriosamente lo purgava nel 1859.

Sì, signori, un semplice tumulto per causa religiosa in Toscana potrebbe sottomettere l'eccitatore di questo tumulto alla pena di morte; il turbamento arrecato

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

ad una sacra cerimonia, la profanazione d'una sacra immagine, od un'offesa personale anche lieve ad un ministro del culto cattolico nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbero punibili sino con quindici anni di casa di forza; la bestemmia potrebbe esserlo con cinque anni di carcere: una caricatura, un qualunque scritto stampato contro la religione dello Stato, ed anche un semplice tentativo di convertire dalla Chiesa cattolica una persona, che alla medesima appartenga, ad altra confessione religiosa, sono reati suscettivi di una pena che può elevarsi sino a dieci anni di casa di forza! Qualunque insegnamento che tendesse al medesimo scopo sarebbe punibile con la casa di forza sino a sette anni.

Io domando, o signori, se possa tollerarsi più oltre, che o siffatte leggi rimangano lettera morta, e per conseguenza si propaghi nel paese il sentimento del poco rispetto alla legge e la decadenza della sua morale autorità; ovvero che magistrati inconsci de' tempi, costretti a farsi loro malgrado strumento di frequenti offese ai principii del diritto pubblico dello Stato, applichino nelle loro sentenze penalità somiglianti.

Nel Codice toscano è anche espressamente incriminato il matrimonio de' preti insigniti degli ordini sacri, e de' frati legati da voti solenni, ed è punibile di due a cinque anni di carcere.

Come vedete, questo testo di legge nelle sole provincie toscane sottrarrebbe alla giurisprudenza dei magistrati l'agitatissima quistione sulla validità del matrimonio civile degli ecclesiastici, quistione decisa nel senso della nullità dalla magistratura francese, e per avventura contro la lettera e lo spirito del Codice, e che noi non sappiamo ancora in qual senso potrà decidersi dalla magistratura italiana.

Ogni associazione organizzata senza permissione del Governo è dichiarata illecita, e ne sono puniti i promotori di pene talvolta assai gravi. Se v'internesse qualche vincolo di segreto, foss'anche un'associazione avente sede fuori della Toscana, ed oggi fuori d'Italia, il fatto sarebbe sottoposto a pene di molto più gravi.

Delle dure ed irragionevoli penalità scritte in quel Codice pel duello vi parlò in un suo discorso l'onorevole Tecchio.

Nei reati di diffamazione e d'ingiuria è divenuta principio regolatore della materia presso di noi, ed ha prodotto eccellenti risultati, la facoltà accordata dalla legge all'imputato di opporre la così detta *eccezione della verità*, cioè il diritto di fornire le prove della verità del fatto imputato, allorchè le imputazioni verbali, scritte o divulgate per la stampa siano a carico di pubblici funzionari, considerando esser nell'interesse della cosa pubblica che le loro colpe e gli abusi vengano alla pubblica opinione ed al Governo liberamente denunziati. Or questa salutare disposizione, protettrice della libertà de' cittadini, e garante della legalità della condotta delle pubbliche autorità, manca del tutto nel Codice penale toscano.

Come si vede adunque, molte cose contiene il Codice

penale toscano, le quali non permettono che al medesimo più lungamente si lasci vigore ed impero in quelle provincie del regno.

Ma quel Codice è difettoso non solo per ciò che contiene, ma ben anche per ciò di cui manca.

Infatti in esso invano si cercherebbero tutte le sanzioni penali necessarie per la garanzia dei diritti politici o per la custodia delle pubbliche libertà, in quanto possono essere minacciate ed offese dai funzionari o dai privati, perchè quel Codice fu opera di un Governo assoluto, nè poteva proteggere diritti e franchigie popolari che non riconosceva. Tali fatti adunque in Toscana, e nella nuova sede del Governo nazionale e delle Assemblee, dovrebbero rimanere affatto impuniti, e l'autorità dovrebbe esservi disarmata ed impotente!

Inoltre nella discussione della precedente legge abbiamo avvertito come parecchi articoli del Codice di commercio delle antiche provincie contengano importanti disposizioni, le quali trovano il loro complemento di sanzione nel Codice penale; ora voi avete deliberato che questo Codice di commercio divenga Codice di commercio ben anche delle provincie toscane; ed ivi coteste disposizioni protettrici della buona fede del commercio onesto e leale rimarrebbero inesequibili laddove non vi fosse ben anco pubblicato il Codice penale.

Non credo, o signori, di aver bisogno di diffondermi in altri argomenti per dimostrarvi la politica convenienza e la giuridica necessità di completare la nostra unificazione legislativa introducendo il Codice penale italiano del 1859 anche nelle provincie toscane.

Non di meno siamo lecito nel tempo stesso ripetere una solenne dichiarazione, che in altra occasione già feci alla Camera; quella cioè che, ben lungi dal considerarsi da me il Codice del 1859, cui mancò la luce delle discussioni parlamentari e quella perfezione che richiede un'opera di tanta importanza, come la codificazione penale definitiva dell'Italia, io porto ferma credenza che questa è ancora da farsi, e che l'Italia, a cui fra le altre nazioni d'Europa spetta un alto posto specialmente per le sue grandi tradizioni nella scienza penale, e per i maestri e gl'illustri cultori che essa ha dato al mondo, ha un sacro debito verso l'umanità incivilita, quello di studiare, discutere in Parlamento e promulgare un Codice penale novello, il quale non sia soltanto il Codice definitivo dell'Italia, ma aspiri a diventare l'archetipo e il modello delle legislazioni penali degli altri paesi civili.

Perciò non lascio sfuggire questa opportunità di rinnovare un eccitamento altre volte fatto al nostro Governo, e che il precedente guardasigilli aveva già accolto iniziando gli studi per la preparazione di un novello Codice penale, e lo invito a disporre che, essendo rimasti sospesi i cominciati studi, assuma egli la cura di far preparare da' più sapienti criminalisti italiani il lavoro di un nuovo Codice penale, il quale possa essere discusso con maturità e calma, e meriti di venire salutato ed accolto con plauso da tutta la nazione italiana.

Vi ha nel primo articolo del disegno di legge una disposizione, con la quale si estendono pure alle provincie toscane poche ma importanti modificazioni, introdotte nel Codice penale ed in quello di procedura penale del 1859 dalla Luogotenenza di Napoli nel 1861, e quindi estese alla Sicilia.

Io mi riservo di parlarne nella discussione degli articoli; solamente indicherò fin d'ora che reputati giuriconsulti toscani espressero il desiderio che il Codice penale del 1859 non venga esteso alle loro provincie senza le emendazioni ed i miglioramenti che furono decretati in Napoli per opera di una Commissione legislativa a tal fine istituita, e dei quali per avventura veggio da taluni dei membri di questa Camera proporsi l'estensione e l'applicazione a tutte le provincie della Penisola.

Non pregiudico questa questione: essa non appartiene alla discussione generale; conviene perciò rimetterne l'esame alla discussione particolare.

Passando ora alla seconda delle mie proposte riguardante l'abolizione della pena di morte, non è, signori, senza trepidanza ed emozione che io prendo a favellare di questo immenso e lugubre argomento.

Pensando che io qui parlo a tutta Italia da voi rappresentata, e che l'Europa ed il mondo incivilito attentamente ci ascoltano, non vi sarà alcun giorno della mia vita in cui, più che oggi, ambirò di trovare quell'efficacia e quell'autorità di parola che pur troppo mi mancano, e quella virtù di eloquenza la quale non consiste nei poveri artifici della retorica, ma scaturisce dalla lunga e profonda meditazione e dallo studio di un argomento, dalla pienezza e sincerità del convincimento e da un'esatta cognizione dei fatti che, specialmente negli ultimi tre lustri, vennero posti in aperta luce dai promotori di questa contrastata riforma.

Mi duole, o signori, che io non valga a tanto; ma ho già udito qualche voce autorevole levarsi in seno a quest'assemblea per sostenere il mio assunto; e confido che la grande e nobile causa della giustizia e dell'umanità, che oggi io difendo, susciterà ancora fra noi parecchi altri ben più di me eloquenti e gagliardi propugnatori; e che se questa dovrà essere una delle ultime discussioni importanti, di cui il primo Parlamento italiano abbia ad occuparsi, la medesima possa segnare negli annali della sua nuova vita una delle pagine più splendide e memorabili.

Prima d'entrare in materia, sento però il bisogno di farvi una dichiarazione.

L'argomento della pena di morte è stato trattato da tutte le classi di studiosi. Da un lato i filosofi se ne sono impadroniti per farne oggetto di sottili disquisizioni nelle scuole; da un altro i poeti non han trovato soggetto più degno delle loro pietose e commoventi dipinture.

Signori, io non vi parlerò nè da filosofo, nè da poeta; non ricorrerò nè alle speculazioni astratte e dottrinali, nè alla volgare commozione degli affetti. Non dimenticherò che qui legislatore parlo a legislatori; onesto

uomo e padre di famiglia, parlo a cittadini e padri di famiglia, come me solleciti anzi tutto della sicurezza e tranquillità sociale, come me interessati al mantenimento dell'ordine, alla pace ed all'onore del focolare domestico, come me abborrenti dal solo pensiero di commettere un'imprudenza per la quale l'Italia possa indietreggiare nelle vie dell'immoralità e del delitto.

Non desidero di fare una discussione di vana pompa, ma una discussione seria e pratica. Non siamo un'accademia, nè sarà per me che si avveri il timore da taluno manifestato che i nostri discorsi degenerino in declamazioni accademiche. Non mi udrete invocare un solo de' soliti argomenti razionali, che risuonano sulle cattedre e nelle scolastiche disputazioni. Lo riconosco, dobbiamo trattare questa questione come un affare; se volete, come il più grande de' nostri affari, ma applicando al medesimo i consueti criteri della giustizia e dell'autorità sociale, e se volete, anche quello della saviezza e prudenza politica.

Fatta questa dichiarazione, osservo che la questione riguardante la conservazione o l'abolizione della pena di morte si può appunto proporre in due guise. Si può proporre la questione della sua *legittimità*; e si può proporre quella della *necessità e convenienza* della sua conservazione, misurandone l'efficacia in rapporto al grado a cui la civiltà sia pervenuta, e facendo un confronto degli effetti *dannosi* con gli effetti *utili* per ricercare se gli uni o gli altri preponderino.

Ora io ometto interamente, o signori, di esaminare la questione sotto il primo aspetto; e ciò faccio ben volentieri per due ragioni: primamente, perchè gli elementi di questa faccia della questione possono dirsi stazionari dal tempo in cui i primi argomenti razionali in un senso e nell'altro si scambiarono tra il Beccaria, il Rousseau ed il Filangieri, si è potuta variare la forma de' medesimi, ma la sostanza ne rimane la stessa: ed in secondo luogo, perchè ormai coloro i quali hanno seguito con attenzione le fasi di questa discussione debbono essersi accorti del problematico valore e della scarsa influenza che questa specie di filosofici ragionamenti esercita tanto sul popolo che sui Governi. Se questa controversia dal punto di vista puramente teorico avesse potuto avere una soddisfacente soluzione, da cento anni che essa si agita non avrebbe mancato di conseguirla.

Quindi, o signori, io non ricercherò se debba proclamarsi come un principio assoluto l'inviolabilità della vita umana; se la società abbia il diritto di togliere ciò che essa non può creare nè rendere, cioè il dono della vita riservato al Creatore al pari dell'arcano mistero della morte; io non domanderò se la personalità umana, da fine dell'ordine sociale, possa discendere alla condizione di mezzo; nè se la vita dell'uomo possa legittimamente spingersi in altro caso fuorchè in quello dell'*attuale e necessaria difesa di sè stesso*, per conchiudere che la società tutta intiera in nessun caso mai può trovarsi costituita in condizioni somiglianti in faccia ad un delinquente ormai inerme ed impotente a minac-

ciarle estremi e funesti pericoli. Io nulla di tutto ciò discuterò, senza rinunciare su tali questioni al mio avviso, al mio convincimento, alla fede e religione della mia prima età. E già per tanti anni manifestai pubblicamente da altro luogo questi pensieri innanzi alla gioventù italiana, che mancherei di riverenza alla Camera, cui parlo, se io tentassi qui di riprodurre simili specie di argomenti.

Una sola osservazione a questo proposito mi permetterò, e vedrete quanto sia modesta e discreta.

Io intendo domandare ai difensori della pena di morte, se essi possono dichiararsi veramente sicuri della sua *legittimità*.

La coscienza dell'umanità è come quella dell'individuo; ha i suoi turbamenti, i suoi dubbi, i suoi rimorsi. Giungono nella storia della sua vita alcune epoche solenni, in cui essa si raccoglie entro sè stessa, si interroga, dubita di certe cose, di certe istituzioni, di certe credenze che pure da tempi immemorabili ottenute avevano l'assenso dell'umana specie.

Rammentiamone due esempi: la schiavitù e la tortura. Vi sono questi periodi di chiaroveggenza in cui la coscienza umana, quasi rischiarata da lampi di luce divina, è presa da tormentosi dubbi, e poco appresso si dichiara convinta che ciò che l'umanità aveva praticato come cosa legittima dal principio dei tempi, se non era un delitto, era un deplorabile errore.

Nella quistione della pena di morte sono esattamente cento anni da che Beccaria, gloria italiana, ha aperto la palestra di questa disputa, ha preso la nobile iniziativa di questa lotta della civiltà colla barbarie. Ebbene, in cento anni quanti grandi intelletti hanno creduto che veramente la pena di morte non fosse legittima? Allorchè coloro i quali negano questa legittimità si chiamano in Italia Beccaria e Carmignani; in Inghilterra Howard, Bentham, Romilly, Mackintosh, O'Connell; in Francia Lafayette, De Broglie, Tracy, Lucas, Vittor Hugo, Lamartine; nel Belgio Ducpetiaux; in Germania Mittermayer; nell'America Franklin e Livingston: quando si pensa soprattutto che tra gli italiani il venerando Carmignani, dopo di avere per l'intera sua vita nei libri e dalla cattedra insegnato la legittimità della pena di morte, alla vigilia del termine della sua nobile carriera, del suo apostolato scientifico, dalla cattedra e negli scritti non dubitò dichiarare al mondo che erasi fin allora ingannato, e che ormai è pienamente convinto dell'illegittimità di quella pena immane; io credo di essere modesto e discreto concludendo che un profondo dubbio, una tenebrosa incertezza ci sta innanzi relativamente a tale quistione.

Chi siete voi? Domanderò a colui che, consultando la sua coscienza individuale, si dice convinto che la pena di morte è legittima. Voi siete un semplice individuo al pari di un altro; non potete pretendere che il vostro modo di pensare risponda certamente alla verità, e che prevalga all'opinione di uomini rispettabili, addottrinati dall'esperienza, di uomini d'illibata moralità, non al certo protettori de' perversi e scelle-

rati, non nemici della quiete della società, ma tenerissimi e solleciti dell'ordine sociale e del civile progresso, i quali tremano innanzi alla scure del carnefice, dubitando se la società abbia, o no, il diritto di adoperarla. Ebbene, prendiamo atto soltanto di questo dubbio. Io dirò con uno dei più grandi scrittori della Francia: Quando la natura, la ragione, la scienza rispondono: dubitate; il giorno in cui il legislatore, contemplando una vittima umana sospesa ad un patibolo insanguinato, retrocede con orrore, e si domanda, se per punire un delitto egli stesso per avventura non ne ha commesso un altro, da quel giorno la pena di morte non gli appartiene più, poichè è nato un dubbio che non può risolversi se non dopo che una testa è rotolata dal patibolo: ed un tal dubbio, se non è ancora un delitto, si avvicina a divenire un rimorso. (*Sensazione*).

Io dunque, o signori, non disprezzo l'opinione contraria alla mia; la credo anzi un'opinione rispettabile, ispirata da virtuoso zelo, e confortata dal conforme convincimento di uomini gravi, moralissimi, ed anche illuminati; ma essi debbono consentire almeno, che tra coloro i quali affermano, e coloro che negano, la quistione non può che rimanere indecisa. Ora, signori, nel dubbio la società uccide o si astiene?

Io vi domando: aprite il vostro Codice penale; mostratemi, se potete, un'altra pena, sulla quale questo stesso dubbio sia sorto. Dirò meglio: non ricorrete al Codice penale attualmente in vigore, ma rovistate i vecchi archivi della legislazione criminale, vi dimostrerò che non vi è una sola delle pene, in cui questo dubbio terribile siasi suscitato, la quale non abbia finito per essere cancellata dai Codici!

Come! Voi temete di eccedere, voi siete incerti, voi dubitate se ciò che fate sia nella vostra potestà, non siete del tutto tranquilli intorno alla legittimità di questa pena; e malgrado il dubbio intanto la conservate, e continuate ad adoperare tali mezzi di difesa sociale, coi quali è possibile che offendiate le leggi della natura e della morale!

Da queste considerazioni, o signori, scaturiscono due conseguenze: l'una che, anche senza discutere la quistione della legittimità della pena di morte, e lasciando ciascuno colla propria convinzione, non si può negare l'esistenza di un profondo ed angoscioso dubbio; e la esistenza di questo dubbio basterebbe da sè sola a costituire un argomento importantissimo contro la conservazione della pena anzidetta: l'altra, che sarà una anticipata risposta a prevedibili obiezioni e proposte dilatorie, cioè che ben può concepirsi in altra materia la convenienza di ritardare in certe contingenze di fatto una riforma; ben può dirsi: illuminiamoci meglio, prepariamo più propizie le condizioni del paese e della civiltà; che cosa sono un quarto di secolo, venti anni o dieci, purchè una riforma indugiata più maturamente si compia?

Ma questo ragionamento può essere un delitto nella quistione che ci occupa, dappoichè negli anni d'indugio, ed a capo dei quali risolverete alfine il dubbio,



centinaia di teste saranno cadute, tante vite saranno spente che avrebbero dovuto essere risparmiate, e niuno potrà più restituire l'esistenza alle sgozzate vittime da voi sbalzate con sanguinosa strage nella notte del sepolcro!

Laonde, o signori, fin da ora mettiamoci in guardia contro gli artifizii dei consiglieri del temporeggiamento, i quali faranno risuonare la magica parola *opportunità*. Io non mi aspetto di sentire da questa Assemblée levarsi alcuna voce propriamente in favore della pena di morte. Conosco la rettitudine e le generose tendenze dei miei colleghi; e so che essi sarebbero felici il giorno in cui potessero scorgere assicurato il mantenimento dell'ordine sociale senza l'impiego di un mezzo cotanto odioso e funesto. Ma ben mi aspetto che non mancheranno altri di ripigliare l'argomento messo innanzi dall'onorevole Massari, e di dirci: aspettate. Non mancheranno di coloro che vorranno dimostrar necessario di far precedere altre riforme, di attendere che prima l'istruzione del popolo progredisca, che prima sia creato ed ordinato tutto un sistema penitenziario, che ancora per alcuni anni si continui a studiare sull'argomento, aggiornando così indefinitamente l'abolizione.

Non chiuderò il mio discorso senza aver risposto a costoro; ma fin da ora mi è a cuore di avvertire che in questa materia l'indugiare non è la stessa cosa che in qualunque altra questione sociale; che in essa il tempo è distruzione, è sangue versato, e può divenire immoralità e delitto!

Posta così da banda la controversia sulla *legittimità* assoluta della pena di morte, rimane ad esaminarsi un'altra questione, non di diritto, ma di fatto: la questione della *necessità* e *convenienza* del mantenimento di questa pena.

Ecco la sola questione che io vi domando licenza di trattare, non con astratte teorie, ma con le positive prove dei fatti, e di trattarla con quella ampiezza che l'argomento richiede.

Vogliamo ammettere che la società, avendo diritto di conservarsi, abbia diritto all'uso di tutti i mezzi a tale scopo *necessari*. In quest'ordine d'idee non la sola utilità o facilità maggiore, ma la *necessità* è titolo necessario della convenienza sociale di una pena. È questa una verità elementare che tutti riconoscono. Tra due pene, l'una delle quali imponesse un maggiore sacrificio di libertà, maggiori privazioni e sofferenze inflitte al colpevole, per ottenere un identico risultato, certamente questo accrescimento non necessario di severità sarebbe una oppressione, una crudeltà, un abuso ingiustificabile.

L'onorevole Massari ha posto fine al suo discorso con alcune sapienti parole dell'insigne Pellegrino Rossi, ed ha creduto doverle raccomandare alla Camera per votare il rigetto della proposta mia e della Commissione. Io invece lo ringrazio; accetto come punto di partenza de' miei ragionamenti quel testo medesimo, completandolo con altre parole precedenti dell'illustre

scrittore, e sostengo che, ponderandone attentamente il significato, esso comprende i migliori argomenti per l'abolizione della pena di morte.

In fatti il Rossi, volendo stabilire che i sostenitori della pena di morte hanno l'*obbligo* di provare che essa è *necessaria* alla società per proteggere il diritto e custodire incolume l'ordine, così esprimevasi:

« Supponendo che la morte di un uomo colpevole di assassinio sia la *sola ed unica pena atta a trattenerlo il braccio degli assassini*, sia il *solo mezzo* di raggiungere lo scopo che il dovere impone alla giustizia sociale; come affermare che il bene della esistenza non potrà essere tolto all'assassino? »

E quindi conchiudeva:

« La pena di morte adunque è un mezzo di giustizia supremo, pericoloso, di cui non si può far uso se non sotto la condizione di una *vera necessità*, ma che debbe desiderarsi di vedere compiutamente sopprimere, e per la cui abolizione il dovere ci comanda di adoperare tutti gli sforzi. »

Signori, queste parole del Rossi mostrano quale abisso lo separi dal glorificatore del patibolo, dal De Maistre, nel cui concetto il carnefice è il perno su cui l'umana società si aggira, nè dessa potrà mai vivere senza nutrire nel suo seno questo essere, cui è conferito una specie di sacerdozio nell'umanità. Invece il Rossi sente e presagisce l'avvenire, vede la società incivilita purificarsi dell'ignominia delle società rozze e barbare, raccomanda anzi e celebra anticipatamente l'abolizione della pena di morte, obbligando i difensori di quest'abominevole eredità del passato a provarne la permanente necessità, e riconoscendo che se questa prova manchi o anche semplicemente fornisca risultamenti dubbiosi ed incerti, la questione s'intende inevitabilmente decisa contro gli apologisti del patibolo, chè volendo essi ostinarsi ad adoperare un mezzo così enorme, così disperato, così pericoloso che tutti dovrebbero desiderare di veder soppresso, è ad essi che incombe l'offrire una giustificazione concludente e sicura della sua terribile e fatale *necessità*.

L'onorevole Massari avrebbe inoltre dovuto riflettere, che queste opinioni il Rossi esprimeva verso l'anno 1829, allorchè apparvero sulla *Rivista Francese* quei magnifici articoli del duca di Broglie, i quali furono l'occasione e direi quasi il germe dell'opera di Pellegrino Rossi. Or bene, o signori, dal 1829 al 1865 trascorsero ben trentasei anni, ed in questo lungo periodo storico il mondo moralmente, politicamente ed economicamente ha fatto immensi progressi, ha abbattuto molte istituzioni, ha veduto cessare molte crudeli necessità: ed oggi, ne son sicuro, se questa Assemblée potesse andare orgogliosa di avere tra i suoi membri quel sommo criminalista italiano, la sua voce eloquente ed autorevole si alzerebbe non per mantenere la pena di morte, ma per chiederne l'abolizione. In questi trentasei anni sulla quistione anzidetta si sono fatte inchieste, si sono raccolti fatti, compilati lavori statistici, tentate esperienze, eseguiti studi immensi che



TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

Pellegrino Rossi non fu in grado di conoscere, e di cui anzi nella sua opera egli mostra di aspettare con grande ansietà i risultati, essendo allora appena iniziato il lavoro di codeste investigazioni, delle quali oggi i legislatori possono verificare i frutti.

Abbandonando noi dunque la quistione di diritto, passiamo a rassegna i risultati di questi studi, e confrontiamo gli effetti *utili* e gli effetti *dannosi* della pena di morte, quali oggi sono ormai riconosciuti ed assicurati.

Per indagare se la pena di morte sia *necessaria*, possiamo ricorrere a due sorgenti di prova: primamente alle *conseguenze sperimentali* dell'applicazione e della abolizione di questa pena presso i vari popoli in mezzo a' quali in questo ultimo mezzo secolo è stata a vicenda ora abolita ed ora ristabilita; ed in secondo luogo allo *stato generale dell'opinione* intorno alla questione medesima.

Come vedete, l'una di queste fonti ci schiuderà le testimonianze dell'esperienza, l'altra l'espressione della coscienza pubblica. E questa doppia disamina noi istituiremo primamente in generale per tutta l'Europa ed il mondo incivilito; poscia particolarmente per la nostra patria italiana.

Riuscirei troppo prolisso, se mi proponessi ad ogni tratto d'indicarvi i libri onde raccolgo le mie notizie; ma dichiaro una volta per sempre che sono pronto a soddisfare chiunque m'interPELLI, ed a manifestarne le fonti, al quale fine ho qui meco innanzi a me tanta copia di libri e documenti, che l'onorevole Massari ha potuto qualificarli *batterie* per spaventare i miei avversari.

Mi si domandi una spiegazione; mi s'impugni un fatto od un cifra, e la giustificazione non si farà attendere.

I difensori della pena di morte non ne mettono in dubbio alcuni effetti *dannosi* che più tardi rammenteremo; ma li credono superati tutti da un *effetto vantaggioso*, imperciocchè attribuiscono a questa pena un grado di *efficacia* incomparabilmente superiore alle altre tutte, come *preventiva* de' massimi reati per la sua virtù d'*intimidazione*, e come *esemplare* per l'impressione che essa produce specialmente sui sensi e la immaginazione delle moltitudini rozze ed ignoranti.

Prima di valutare e contrapporre le sue *qualità cattive* e gli *effetti dannosi* a questa pretesa *qualità buona ed utile* onde farne il confronto, riduciamo al loro giusto valore i magnificati vantaggi sociali della pena di morte.

Premetto un'avvertenza che sarà forse per ognun di voi superflua. Chi dimostri la pena di morte *efficace ed intimidante*, non ha ancora provato con ciò che essa sia *necessaria*.

Per avventura, laddove taluno affermasse che i supplizi atrocissimi dell'antichità, dei quali oggi si è spogliata la repressione penale, erano eminentemente *efficaci* come mezzo d'*intimidazione*, direbbe la schietta verità, nè potrebbe temer contrasto; ma rimarrebbe ancora un abisso da valicare per giungere alla conclu-

sione, che sol perchè gli uomini dovevano spaventarsi inorriditi di quei mezzi di punizione atroci, perciò essi siano *necessari*, e quindi dal punto di vista in cui noi ci collochiamo, nè anche sia oggi permesso di cancellarli da qualche Codice nel quale forse possano trovarsi ancora ammessi.

Osservate adunque che già nel linguaggio e nella logica dei difensori della pena di morte la questione con una certa abilità viene scambiata, e lungi dal fornirci la prova della *necessità* della pena medesima, non ci si offre che quella della sua *efficacia* come mezzo intimidante.

Esaminiamo nondimeno da presso questa decantata virtù della pena di morte. Non mancarono scrittori ed uomini pratici che la negarono affatto; e nelle inchieste avanti Comitati della Camera de' comuni d'Inghilterra, rispettabili testimoni descrissero la sfrontata impassibilità della più parte de' condannati a morte, le loro piacerterie grossolane anche dopo la condanna, gli scherzi a cui si abbandonano la vigilia stessa della esecuzione, ed i motti con cui se ne beffano, dicendo che il *giuocatore non guadagna sempre*, che il supplizio è *un salto, un calcio e poi tutto è finito*, e simili. Si è detto che per uomini miseri e disperati è la morte *non cruciatum, ærumnarum requiem*, parole che Sallustio pone in bocca a Cesare nel Senato romano, allorchè si trattò di giudicare a morte i complici di Catilina. E si osservò che vi sono spiriti forti, i quali sfidano la distruzione, e son prodighi dell'esistenza; che traggono anzi talvolta dall'estrema minaccia una specie d'eccitamento e di voluttà ad intraprendere i più arditi misfatti, quasichè vi sia nel pericolo una tentazione, come nell'abisso la vertigine che attira al precipizio.

Signori, io credo che queste osservazioni hanno il loro peso in questo senso, che la pena di morte non è la pena de' reati ordinari di tutti i giorni, ma è riservata a' più grandi delinquenti, all'aristocrazia degli scellerati.

Ora, coloro i quali intraprendono i più grandi delitti, in verità sono anime eccezionali, non la massa volgare dell'umanità, sono nature audaci e gagliarde, o incallite e familiarizzate alle atrocità, e quasi spoglie di sensibilità e *di tutte qualitàd umane*; e però vogliono essere estimate ed analizzate non già col criterio con cui si giudica di qualunque individuo scelto a caso in mezzo alle moltitudini, ma con un criterio speciale e ben diverso. Pure io non voglio fondarmi su questa osservazione; preferisco invece sostenere che l'analisi psicologica individuale rimane senza significato, quand'anche dimostrasse che la minaccia della morte abbia maggiore potenza di intimidire che qualunque altra; imperocchè, studiando l'influenza di questa intimidazione sulla frequenza ed il numero dei grandi delitti e dei grandi delinquenti nel seno di una società incivilita, si perviene da un osservatore di buona fede a concludere, che la sua *efficacia preventiva* è quasi nulla, o così rara, cioè operativa in così scarso numero di casi, da non potersi tradurre in risultamenti sensibili nella compilazione delle statistiche penali.

E qui mi sia concesso di esprimere la mia opinione intorno alle ben diverse cause efficienti della moltiplicazione o diminuzione dei grandi reati.

Alcuni motori dello spirito umano convengono piuttosto a certe epoche e condizioni di civiltà, che a certe altre. Uno di questi, e dei più potenti, fu la religione ed il timore della divinità sdegnata: vi sono stati periodi della storia dell'umanità, in cui l'idea religiosa operò prodigi sull'animo delle moltitudini, fino ad indurle, per placare le ire superne, ai sacrifici di vittime espiatorie umane, spesso volontarie, spesso offerte dai loro stessi genitori. Nel medio evo non fu la fede religiosa che valse a produrre il miracolo, o, se volete, la sublime follia delle Crociate? In questi nostri tempi potreste forse credere quello stesso sentimento capace di esercitare la medesima influenza sulle masse? Niuno risponderebbe affermativamente.

Parimente il concetto della intimidazione penale, la minaccia di gravi mali fisici scritta nelle leggi di tanti paesi convengono ad epoche di civiltà incipiente, a popoli inculti e rozzi, insensibili ad altre impressioni ed influenze; così, quando la materia domina sullo spirito, quando le qualità umane hanno il predominio (mi si permetta l'espressione) sulle divine della natura nostra, la minaccia della pena di morte e dei supplizi di sangue debbe esercitare una qualche efficacia, e distogliere non pochi uomini da perversi attentati. Ma lasciate che l'umanità progredisca e si svolga nei suoi elementi intellettuali e morali, che l'uomo divenga capace dell'orgoglio del male come del bene, che l'astuzia dei malvagi ed i difetti delle istituzioni alimentino nei loro cuori le lusinghe dell'impunità, che in somma lo spirito domini la materia, ed il principio divino sovrasti all'umano; e vi accorgete che la maravigliosa fede già riposta nella influenza dei mezzi materiali, nell'efficacia delle sanzioni penali, nella virtù preventiva di spaventevoli minacce, gradatamente s'indebolisce, e quella efficacia va scemando, cedendo il primo posto ad influenze morali che prima non esistevano od avvertivansi appena.

Fra le ragioni, che determinano il movimento della criminalità, e che accrescono o diminuiscono il numero de' più gravi reati, può dirsi ormai da copiose indagini assicurato, che la pena di morte quasi più non figura, e non può più a sè rivendicare la missione di protettrice dell'ordine sociale. È ormai fuor di contrasto che la pena di morte non esercita alcuna influenza, e lo proverò.

Cagioni affatto diverse costituiscono la legge regolatrice di questo moto ascendente o discendente.

Lo stato *intellettuale, morale, economico e politico* di una nazione, la maggiore o minore imperfezione della legislazione in quanto può accrescere la probabilità e quindi le speranze dell'impunità, gli esempi di moralità e di abusi che scendendo dall'alto vengano offerti al popolo dal proprio Governo, l'ordinamento ed il grado d'intelligenza ed operosità degl'istituti preventivi di vigilanza e di sicurezza pubblica, sono i veri ed

eminenti fattori della criminalità di un paese, e spiegano il numero esteso o ristretto de' grandi malfattori, assai più che la minaccia della pena di morte in pochi o molti articoli di un Codice penale.

Le cento scuole, che in questi ultimi anni abbiamo aperto nella immensa città di Napoli, e le abitudini di ordine, di dignità e di saggia pratica della libertà che si sono prontamente apprese a quel popolo d'ingegno e di cuore, già producono i loro frutti, e rendono evidente che l'educazione e l'istruzione sono le dighe più potenti contro le tentazioni di mal fare, contro i flutti delle tristi passioni e delle iniquità.

Del resto, conviene persuadersi che un certo numero di reati, ed anche di reati gravissimi, avverrà sempre nel seno dell'umanità; le atrocità dei supplizi, il fuoco, la scure, le tanaglie, tutto quello che l'immaginazione umana ha potuto escogitare per rendere più squisiti i tormenti de' colpevoli, più terribile l'azione della giustizia umana, non bastarono, nè giungeranno mai ad impedire che la società sia contristata da un certo numero di atrocissimi reati.

Passioni prepotenti, nature indomabili e feroci, anomalie e mostruose creazioni della nostra razza, che pur troppo esistono ed esisteranno sempre, produrranno ognora quasi fatalmente somiglianti risultati.

Che dobbiamo concludere da ciò?

Che è perfettamente spiegato, perchè il terrore di questo mezzo di repressione, cioè della pena di morte, impiegato da migliaia d'anni, non è riuscito a produrre quei benefizi che i suoi difensori se ne ripromettevano.

Da Caino, l'uomo non ha cessato di uccidere i suoi fratelli e d'insanguinare la terra. Dov'è dunque la vantata *efficacia* di un rimedio, che, applicato sotto così svariate forme con instancabile perseveranza da tanti secoli, non è riuscito a guarire l'umanità da un morbo pur troppo incurabile?

Mi sia permesso di rammentare a tal proposito quello che diceva, non un poeta, non un filosofo, ma un legislatore, il celebre Livingston, nel presentare alla Luigiana il progetto del suo Codice penale senza il vituperio della pena di morte; permettete, o signori, che io mi approprii le sue parole e le rivolga a voi: « In generale le punizioni, egli diceva, non sono che saggi adoperati per iscoprire quali tra esse meglio riusciranno a prevenire i delitti. La vostra punizione favorita, la *morte*, ha subita una lunga, frequente ed ormai compiuta prova. Voi stessi dite che tutte le nazioni, dall'origine della società, l'hanno messa in pratica, e, siete costretti a confessarlo, senza successo. Che domandiamo noi? Che voi abbandoniate per poco una esperienza imperturbabilmente seguita durante cinque o sei mila anni, che avete modificata in tutte le maniere e sotto tutte le forme che ha potuto inventare il genio della crudeltà, in tutte le epoche e sotto tutti i governi, e che ha sempre mancato il suo effetto. Voi avete fatto il vostro esperimento; esso è stato accompagnato da una devastazione incalcolabile della specie umana, da una depravazione rattristante dell'umana

intelligenza; esso sovente è stato trovato fatale all'innocenza, non di rado favorevole agli stessi delinquenti, sempre impotente a reprimere il delitto.

« Voi avete a vostro talento e senza ostacoli continuato l'opera della distruzione, sempre testimoni del progresso dei delitti, e sempre supponendo che un aumento di severità fosse il solo mezzo di reprimerli... Ma come mai non iscorrendo, malgrado ciò, alcuna sosta o diminuzione nel numero dei delitti, non vi è venuto in mente una sola volta d'intraprendere almeno per poco un tentativo contrario, di ricercare se una maggior dolcezza potesse per avventura riuscire là dove fallì la severità? »

Mentre io leggeva queste parole, mi parve quasi sentirmi sussurrare all'orecchio la solita obiezione, cui tuttodì il volgo ricorre. Senza i supplizi di sangue, si dice, chi sa quello che sarebbe avvenuto della specie umana? Chi vi assicura che non si sarebbero moltiplicati a dismisura i più orribili reati di sangue, se non si fosse adoperato questo mezzo, e se la pena di morte non si fosse scritta nei Codici?

Questa obiezione, o signori, è un circolo vizioso. Quando si dice ai fautori della pena di morte: sospendete l'esecuzione della vostra sanguinosa legge, contrapponete alla vostra esperienza dei sei mila anni l'esperienza anche breve di un sistema opposto; essi rifiutano. E perchè?

Appunto perchè, secondo essi, non esiste ancora una esperienza, la quale attesti che potrà riescir altrettanto efficace o migliore un sistema diverso. Così hanno fede nella pena di morte per difetto di una contraria esperienza; e non permettono questa esperienza, perchè hanno fede nella pena di morte. Ecco a che si riduce l'ammirabile logica dei difensori del carnefice e del patibolo!

Se non che importa sommamente non obbiare che, ragionando così, i nostri oppositori fanno riposare la loro fede non già sopra alcun fatto accertato, ma sopra semplici sospetti, sopra congetture arbitrarie in nulla giustificate.

Essi non provano punto che senza la pena di morte si sarebbero accresciuti oltre misura i più gravi reati contro le persone, si sarebbero trovati deboli ed impotenti tutti gli altri argini per difendere la società dalla piena irrompente del delitto, e che la medesima sarebbe naufragata nel sangue. Ma noi a queste congetture, a queste gratuite supposizioni, contrapporremo le rivelazioni dell'esperienza, dappoichè per buona fortuna si è già raccolta una massa imponente di fatti e di esperimenti avvenuti in tempi e luoghi così diversi, e sotto l'influenza di circostanze così varie, che possono elevarsi a criteri delle leggi costanti regolatrici dei loro effetti, e ci permettono desumerne illazioni sicure, alle quali uomini coscienziosi e di buona fede ormai più non possono assolutamente negare il loro assenso.

Imprendiamo, o signori, con pazienza questa importantissima disamina.

In molti paesi ha avuto luogo nell'ultimo mezzo se-

colo una *parziale* abolizione della pena di morte per un gran numero di reati anteriormente soggetti a questa pena. In alcuni altri paesi fu sperimentata un'abolizione *generale*, di diritto o di fatto. Riconosciamo i risultati ottenuti dall'applicazione dell'uno e dell'altro sistema.

Cominciamo dalle abolizioni parziali.

Il paese, dove si sono ottenuti i più splendidi risultati da quest'esperienza, è l'Inghilterra; e quando vi parlo dell'Inghilterra, converrete con me che adduco esempi per doppio titolo degnissimi di richiamare la vostra attenzione; cioè, perchè vi parlo di un gran popolo che pone al disopra di ogni sentimentalismo la giustizia e la tutela dell'interesse sociale, e ad un tempo del popolo men corrico alle innovazioni, del Governo e del Parlamento i più lenti e misurati nelle riforme; e perchè inoltre il popolo inglese col suo spirito di osservazione, quando vuol ricercare i fatti, non si abbandona a qualche secondario impiegato di Ministero, e tanto meno ricorre ai carabinieri o a bassi agenti di pubblica sicurezza, come pur troppo dimostrerò che il Governo nostro ha fatto con una leggerezza deplorabile relativamente all'attuale questione; ma ne fa oggetto d'inchieste accurate di Comitati del Parlamento. E diffatti nel Parlamento britannico parecchie Commissioni si sono formate e succedute per indagare precisamente ed apprezzare le conseguenze derivate dalle abolizioni parziali della pena di morte in ciascheduno dei reati che cessarono di essere con la medesima puniti, cosicchè voi trovate ne' volumi di quelle inchieste parlamentari tale collezione di fatti, cifre e risultati, innanzi a cui bisogna essere scettici od ignoranti per non dichiararsi convinti.

Ed ora ascoltate, o signori, quali grandi progressi ha fatto l'Inghilterra in questa parte della sua legislazione. Settant'anni fa, le leggi inglesi punivano di morte 240 specie diverse di reati; trent'anni fa 160 reati capitali rimanevano ancora nella legislazione inglese. Malgrado questo eccesso spaventevole nella repressione, e questa prodigalità di umano sangue, i risultati delle statistiche penali inglesi erano ben lontani dall'essere consolanti.

Nel 1817, nella sola Inghilterra, oltre la Scozia e l'Irlanda, calcolavasi una media annuale di 1302 colpevoli di reati capitali che venivano condannati a morte; nel 1831 si era elevata a 1601. Dal 1817 al 1831, dopo 14 anni, e benchè per molti reati si fosse abolita la pena capitale, il numero de' colpevoli di siffatti gravissimi delitti cui applicavasi la pena capitale, anzichè proporzionalmente scemare, erasi aumentata di 300 sopra circa 1300, cioè quasi del quinto. Ecco il magnifico risultato, che col lusso del sangue e coll'operosità e feroce attività del carnefice la società inglese era riuscita ad ottenere.

Ma, o signori, quali fatti erano puniti di morte? Se potevasi aver fede nella potenza dell'intimidazione bisognava in Inghilterra soprattutto confidarvi.

Uditene alcuni.

Il furto di cavalli era punito di morte: lo stupro punito di morte: l'invasione per rapina, e specialmente poi la falsificazione di carte pubbliche punivansi di morte.

Quando si discussero in Parlamento le proposte di abolizione della pena di morte per questi reati, chi percorra quelle discussioni, come io mi son fatto coscienza di praticare, vedrà che le opinioni dell'onorevole Massari sembrano copiate dal discorso di uno degli oppositori di quelle proposte, e che l'abolizione sostenevasi pericolosa ed impossibile, pel timore che si moltiplicherebbero le falsificazioni, che niuno più sarebbe sicuro. Ed in un paese cotanto sollecito dello svolgimento della sua potenza materiale, il pericolo di veder il commercio turbato ed inondato da falsi titoli, e scossa la buona fede che deve presiedere alle private transazioni, metteva spavento. Si rimproveravano gli abolizionisti di voler rovinare la società, di proteggere i falsari ed i ladri.

Non però scoraronsi gli uomini onesti ed illuminati che propugnarono quelle abolizioni, e le abolizioni furono votate.

Le medesime abolizioni cancellarono un certo numero di condanne capitali dalla loro statistica annuale, e non era scarso, o signori, il numero degli individui i quali erano stati fin allora per quei titoli d'imputazione condannati a morte e giustiziati in Inghilterra.

Avevano avuto luogo nel decennio dal 1821 al 1830 46 esecuzioni capitali di ladri di cavalli, 44 di falsificatori.

Nel successivo decennio dal 1831 al 1840 avvennero 18 condanne per stupro, 53 per incendio di edifizii non abitati nell'atto del reato.

Come vedete, queste cifre sono eloquenti!

Ebbene, signori, fu vinto il partito dell'abolizione; questi reati cessarono di essere puniti colla pena capitale; venne meno il preteso grado d'intimidazione salutare ed efficace; lo spavento dell'estrema minaccia più non poté trattenere i colpevoli nell'ora in cui si determinassero a commettere quei reati, e sinistri profeti annunziavano che l'Inghilterra cadrebbe in breve in quello stadio di disordine, che avevano preconizzato gli oppositori alla riforma. Or bene, le inchieste parlamentari, le quali successivamente occuparonsi di raccogliere informazioni ed indagini statistiche intorno al numero di ciascuna specie isolatamente presa di questi reati prima e dopo l'abolizione, e che più volte si rinnovarono, verificarono in modo da non lasciare il menomo dubbio, che precisamente quei reati, pei quali la pena di morte nella legislazione inglese erasi abolita, nei primi anni non aumentarono di numero, e dopo qualche tempo andarono sempre sensibilmente scemando.

Signori, bisogna convenire che quest'esperienza ha un valore incontrastabile. Io mi sono studiato di ricercare e proporre obiezioni a me stesso; ma quando ho veduto che non accidentalmente per qualche anno, ma per una serie di anni e periodi successivi costantemente ricorreva un identico effetto, e sopra proporzioni

sempre crescenti, allora ho dovuto accettare i fatti come la rivelazione di una delle leggi regolatrici del movimento della criminalità, e convincermi della pochissima o nessuna influenza che la minaccia della pena capitale esercita sul movimento stesso e sulla frequenza o rarità dei reati a cui essa si applica. Ed ecco o signori, come in Inghilterra, dopo questi esperimenti presero animo e conforto i sostenitori dell'abolizione della pena di morte; e dopo che in quel Parlamento nello scorso anno sulla mozione di Edward la questione fu solennemente discussa, il Governo consentì ad istituire una Commissione con l'incarico di riferire sopra la mozione medesima il risultamento delle sue ricerche e dei suoi studi.

Io mi riservo di tenervi parola più tardi di un incidente assai spiacevole, nel quale mi duole che il Governo italiano, forse senza apprezzare la gravità del fatto, sia in qualche maniera concorso; ma il momento opportuno per favellarne sarà quello in cui ragionerò delle condizioni della criminalità in Toscana.

Basti per ora avvertire che nel Parlamento inglese dove le proposte di riforme imprudenti ed immature non si discutono, ma si rigettano col sorriso dell'incredulità, in quel Parlamento si considera come una riforma seria, prossima, immancabile l'abolizione della pena di morte.

Aggiungerò che in Inghilterra gravi uomini di Stato come il Mackintosh, lord Lennox, lo stesso lord cancelliere, ed il celebre lord Brougham si dichiararono partigiani dell'abolizione. Quest'ultimo, parlando nel Congresso tenuto in York pel miglioramento delle scienze sociali, nel 28 settembre 1864, richiamava la considerazione degli astanti sul fatto eloquentissimo che i reati di falso, anzichè accrescersi, erano diminuiti, dopo che cessarono di essere puniti di morte.

Ma a questi fatti ne tenne dietro un altro più recente che vale per me tutti gli argomenti che possono addurre gli oppositori in quest'Assemblea. Son pochi giorni che John Russel ha pubblicato una nuova edizione del suo trattato della *Costituzione inglese*, premettendo una di quelle importanti introduzioni che sogliono uscire dalla sua penna. Il Russel per la sua grave età, per la sua posizione di ministro della Corona Britannica, per l'autorità che doveva conciliare alla di lui sentenza la sua immensa esperienza di affari e l'aver potuto assistere per tanti anni a tutte le fasi della questione riguardante questo argomento, avrebbe potuto rifiutarsi di pronunciare spontaneo, e senza che alcuno ve lo obbligasse, il suo voto. Ebbene, o signori, il Russel nella menzionata nuovissima prefazione del suo libro, riferita nel *Siecle* di martedì scorso 21 febbraio, ha scritto: che, mentre egli accorda astrattamente alla società il diritto di punire di morte l'assassino, è costretto a dichiarare che oramai non si può più riconoscere l'utilità della pena di morte, nello stato di civilizzazione a cui l'Europa è giunta; ond'egli schiettamente e senza reticenze dichiaravasi partigiano dell'abolizione della pena capitale.

Signori, quando uomini come John Russel, nella posizione in cui egli trovasi, di loro libera volontà, in faccia a tutto il popolo inglese, in faccia a tutta l'Europa fanno una confessione somigliante, dichiarandosi convinti, dal punto di vista precisamente dell'opportunità che la pena di morte è oramai una inutile crudeltà nelle odierne condizioni dell'incivilimento; mi si permetta di aver fede, assai più che nella cieca ostinazione di molti, nel giudizio autorevole ed illuminato di un uomo collocato nelle migliori condizioni per pronunziarlo, in un giudizio il cui valore certamente di gran lunga sovrasta a quello dell'opinione di ogni altra persona. (*Sensazione*)

Tali, o signori, sono i risultati che ha dato l'esperienza in Inghilterra.

Ora permettetemi di mostrarvi che anche in Francia dove, malgrado le tante proposte di abolizione della pena di morte, che ebbero luogo nel 1791, nel 1793, nel 1830, nel 1848, nel 1849, nel 1851, questa causa non potè trionfare, gli elementi statistici e parecchie osservazioni inducono a concludere del pari nel senso della inefficacia e della nessuna influenza del mantenimento della pena di morte sul movimento della criminalità e sulla frequenza di maggiori reati.

Riferirò alla Camera alcuni pochi fatti.

Al rendiconto della giustizia criminale di Francia del 1850 il ministro della giustizia Abbatucci premise un importante rapporto comparativo, che abbracciava l'intero ventennio precedente. Egli osservava, confrontando il quadriennio 1846-1850 con quello 1826-1830, che in tale periodo la popolazione della Francia era cresciuta di un 12 per 100, mentre la criminalità, ossia il numero de' reati, presentava un aumento del 4 per cento.

Or come ciò? Voi non vi stancate di adoperare il carnefice e la mannaia; vi servite di questi mezzi della cui efficacia pretendete non potersi dubitare; ed invece di restringere l'impero del delitto, od almeno di contenerne l'azione entro quei limiti in cui dapprima spiegavasi, malgrado la crescente civiltà, vedete crescere i reati, ed allargarsi la sfera della criminalità non già in rapporto con la popolazione, ma in una proporzione geometrica immensamente superiore all'incremento di essa? Se questo è il risultato al quale si deve pervenire coll'impiego di siffatti mezzi, non sarà lecito diffidare della supposta loro efficacia?

Non basta; vi ha un'altra considerazione ancor più caratteristica.

Il guardasigilli francese distingue il movimento della criminalità osservato nei *reati contro le persone*, tra i quali s'incontrano appunto l'omicidio, il veneficio, il parricidio, insomma i più gravi reati pei quali è prorogata la pena di morte, dal movimento della criminalità avvenuto nei *reati contro la proprietà*. Ebbene, o signori, là dove si scorge essere riuscita meno sensibile ed efficace l'azione della repressione allo scopo di prevenire e diminuire le offese alla legge penale, è precisamente nei *reati contro le persone*, cioè dove più frequente ricorre l'applicazione della pena capitale; men-

tre nei *reati contro le proprietà* si avverte un più notevole e sensibile miglioramento. Colà dunque, dove voi precipuamente adoperate la pena di morte e ricorrete al vostro vantato rimedio eroico, ivi precisamente le vostre speranze rimangono deluse; ivi la criminalità, anzichè maggiormente crescere, più ribelle si mostra all'efficacia dei vostri mezzi.

Ancora un'altra osservazione.

Nel 1832, come tutti sanno, la Francia introdusse alcune timide riforme nella sua legislazione penale, del genere di quelle che sento essere in animo di qualche membro di questa Assemblea di proporre e patrocinare, come il mirabile risultato di tutta questa discussione.

Ebbene, quando nel 1832 si operò questa riforma, un piccol numero di reati puniti prima con pena capitale cessarono di esserlo. Or le statistiche criminali francesi anteriori e posteriori al 1832, relativamente a questa specie di reati, ed al loro numero nelle due epoche, meritano di essere attentamente consultate: io mi sono data la cura di farne un esatto confronto, e se non temessi di annoiare la Camera intrattenendola con molte cifre, mostrerei parte a parte come quel confronto riesca eloquentissimo.

Il numero di quei reati, pei quali la pena di morte era scritta nel Codice prima del 1832, paragonato col numero che i medesimi rappresentano nelle statistiche posteriori, specialmente a misura che più vi allontanate dal 1832, non solo non è cresciuto, ma finisce per diminuire e discendere al di sotto di quel livello che raggiungevano per l'innanzi sotto l'impero della pena di morte.

Anche questo, io credo, è un fatto di non dubbio significato.

Del resto, vi sono stati due altri esperimenti per dir così domestici, che noi stessi abbiamo fatto, e di cui più facilmente possiamo renderci conto. In Napoli nei primi anni del regno di Ferdinando II Borbone, se non vi fu una abolizione della pena di morte in diritto, essa fu abolita in fatto per la massima parte dei reati. Fu per alcuni anni impedita qualunque esecuzione capitale; la grazia o commutazione di pena era sistematicamente accordata per qualunque condanna di morte.

Avvertite che si trattava di malfattori comuni; poichè se si fosse trattato di individui imputati di reati politici, allora con ben diversa misura sarebbesi adoperato ogni maggior rigore ed eccesso di severità innarrabile.

Tuttavia le statistiche penali, compilate per cura del ministro di giustizia napolitano di quel tempo, che era il Parisio, stampate nel 1833, e che fanno parte della mia artiglieria volante (*Mostrando al suo fianco i libri*) (*Si ride*), quelle statistiche dimostrano precisamente che, sotto l'applicazione di un sistema di penalità più mite, ed allorchè la pena di morte poteva dirsi quasi nel fatto abolita, nel 1832 si ebbero 109 condanne capitali, le quali discesero nel 1833 a 95, cioè con la di-

minuzione di un settimo, e questa diminuzione progredì sino a che dopo gli sconvolgimenti del 1849, mutato sistema di governo, si ritornò ad applicare più largamente il principio della intimidazione e del terrore, per modo che non vi era e non vi poteva essere uomo innocente ed onesto, che potesse riputarsi al sicuro dalle vessazioni e dalle persecuzioni della pubblica autorità; ed il paese cadde in quel caos, in quella confusione morale e politica, che doveva condurre quel Governo al meritato fine, e riuscire al risultato provvidenzialmente riservato all'Italia di un più fortunato avvenire.

L'altro analogo esperimento non meno concludente ha avuto luogo nelle antiche provincie subalpine, rispetto alle non poche specie di reati puniti di morte secondo il Codice penale del 1839, e che cessarono di essere punibili con tal pena nel nuovo Codice penale del 1859. Il numero di codesti reati, dopo l'abolizione della pena di morte, non si accrebbe, ma progressivamente diminuì.

Laonde è dimostrato, o signori, che queste abolizioni parziali ci autorizzano a non ispaventarci menomamente de' presagi di coloro, i quali temono, se si abolisca la pena di morte, che distrutto il più efficace mezzo di difesa sociale, rotto il freno alle maggiori scelleranze, oltre misura moltiplicato il numero dei grandi reati; ci permettono di rispondere che queste sono gratuite asseritive, vani e chimerici sospetti, congetture non solo non giustificate, ma fin qui apertamente smentite dalla testimonianza delle esperienze finora tentate.

Ora mi si conceda di passare ad esporre i risultati dell'esperienza anche ne' paesi in cui si tentò un'abolizione generale e completa della pena di morte.

Come vedete, questa esperienza debb'essere ancora più eloquente e decisiva di quelle che ho finora messo innanzi.

Non parlo della Toscana, dappoichè mi riservo di ragionarne ampiamente in seguito, allorchè farò questa stessa rassegna in particolare per l'Italia. Ma è questo il momento di rammentare che la riforma leopoldina, già iniziata coll'abolizione di fatto della pena di morte da parecchi anni, ed in diritto sancita da Pietro Leopoldo per decreto nel 1786, servi d'incitamento all'Austria nel 1787 a pubblicare per gli Stati di quella vasta monarchia un Codice penale, in cui non soltanto in fatto, ma con nobile ardimento era in diritto compiutamente abolita la pena di morte. Toglietevi in mano, o signori, il Codice penale austriaco del 1787, e vedrete che la riforma penale, che noi poveri italiani siamo costretti oggi a desiderare ed a disputar così vivamente al nostro Governo, fu già da ben 78 anni generosamente e fiduciosamente decretata dal Governo austriaco, cioè da uno de' Governi assoluti d'Europa più rigidi e tenaci del passato; e non ci rimane altra soddisfazione che di salutarla come effetto e trionfo dell'italiana iniziativa, che saremmo felici di poter a' giorni nostri rinnovare.

Se non che propriamente allora si avvicinavano i grandi commovimenti della rivoluzione francese, chè il 1787 di soli due anni precedeva il 1789, ed alquanto più

tardi Francesco II ripristinò la pena di morte, solamente per i reati politici di alto tradimento.

Così procedè lo stato della legislazione penale austriaca sino alla pubblicazione di un novello Codice penale nel 1803. Questo nuovo Codice adunque sopravvenne dopo un'abolizione legale della pena di morte nei reati comuni attuata fin dal 1787, cioè dopo un'esperienza già prolungata per ben sedici anni.

Ma l'immenso turbine ed i sanguinosi eccessi della rivoluzione francese avevano profondamente mutate le idee de' governi della legittimità e della resistenza. Fu in omaggio a queste nuove idee che nel Codice penale del 1803 l'imperatore d'Austria ristabilì la pena di morte.

Permettetemi però, o signori, che io invochi una testimonianza non sospetta, e che qui faccia parlare lo stesso imperatore, leggendovi le parole del suo decreto aulico del 29 ottobre 1803, che egli premetteva a quel Codice. Egli ivi dichiara apertamente essere in debito di riconoscere, che veramente dal 1789 fino al 1803 il numero dei reati, ed anche dei più gravi reati, non erasi punto aumentato nel suo impero, malgrado l'abolizione della pena di morte; e che soltanto la condizione dei paesi vicini, i nuovi pericoli, lo stato delle altre legislazioni, e simili considerazioni, lo inducevano a ripristinare, come ripristinò la pena di morte. Intanto per noi, che ricerchiamo le risultanze sperimentali dell'abolizione della pena di morte, è preziosa prova la solenne confessione fatta dallo stesso legislatore della sperimentata innocuità di quell'abolizione; ed è importante che il più interessato a negare o a lasciar nell'ombra un tal fatto, con lealtà e coscienziosamente non abbia voluto nascondere il vero, attestando al mondo che l'esperienza era risultata favorevole all'abolizione medesima.

Non mancano, o signori, molte altre esperienze più recenti.

Parecchi Stati della Germania, dell'Unione americana, e della Svizzera hanno oramai abolita compiutamente la pena di morte. Giova dunque esaminare quali risultati si siano ottenuti in questi vari paesi dopo l'abolizione.

Nella Germania voi sapete che l'Assemblea nazionale di Francfort, nel 1848, deliberando con una maggioranza di 288 voti contro 146, scrisse nella dichiarazione dei diritti fondamentali del popolo tedesco la inviolabilità della vita umana, e quindi l'abolizione della pena di morte in tutti i Codici. Aggiungerò, come un autorevole precedente della mia proposta, che anche in quella dichiarazione l'abolizione restringevasi ai soli reati comuni, ed espressamente facevasi eccezione per i reati contemplati dal diritto militare e marittimo; cosichè vedremo quanto siano poco fondate le obiezioni di coloro i quali pensano che ciò significhi rinnegare arbitrariamente il principio e deviare da ogni razionale concetto.

Ad ogni modo l'Assemblea di Francfort, entro questi limiti, pronunciò l'abolizione della pena di morte per

tutta la Germania. Così l'abolizione passò nella legislazione particolare dei singoli Stati germanici; ma sopravvenuta la reazione del 1849, tutto ciò che era sembrato liberale e progressivo nel 1848 dai nemici della libertà e del progresso fu calunniato come detestabile e meritevole d'essere distrutto. Quindi molti de' governi della Confederazione riguardarono l'abolizione della pena capitale come un prodotto di quelle idee pericolose e demagogiche che essi combattevano a tutt'oltranza, e si affrettarono a cancellarla dalla loro legislazione. Non tutti gli Stati seguirono però questo esempio; quindi il ducato di Oldemburgo, quello di Nassau, quello di Anhalt, e qualche altro piccolo Stato vollero conservare l'umana riforma del 1848.

Ebbene, non vi è alcuno di questi paesi, dove l'esperienza non sia tornata favorevole alla causa dell'abolizione.

Le statistiche penali delle due epoche (e badate che dal 1849 al 1865 corre ormai un periodo abbastanza lungo di sedici anni) somministrano risultati costantemente conformi: in nessuno di questi paesi, dopo l'abolizione, fu commesso un maggior numero di reati punibili colla pena capitale secondo la legislazione anteriore; anzi in parecchi anni il numero ne appare di gran lunga inferiore.

Dirò di più. Vi fu un momento nel 1854, in cui essendosi commessi alcuni reati atroci, non mancò chi domandasse nell'Oldemburgo, e poscia anche nell'Anhalt, se non fosse conveniente ripristinare la pena di morte: ma interrogati i magistrati e le altre pubbliche autorità, concorde fu la loro risposta che non sapevano vederne la necessità.

Nel ducato di Brunswick la pena di morte può dirsi abolita di fatto da lungo tempo, imperocchè dal 1817 al 1853 (in un periodo di ben 36 anni) non vi furono che due sole esecuzioni capitali: e pure il numero dei grandi reati è in diminuzione, non in aumento.

Risultati egualmente concludenti porgono le statistiche penali della Baviera. Ivi dal 1836 al 1850 (per 14 anni) ebbe luogo appena un'esecuzione capitale all'anno, commutandosi tutte le altre condanne; ed in tale periodo la media annuale fu di 150 reati. Dal 1850 al 1857 si volle sperimentare l'efficacia di un sistema di più severa repressione, sperando così di migliorare le condizioni di moralità e di sicurezza del paese, e quindi in ogni anno invece di un'unica esecuzione capitale, ne ebbero luogo sei in media annuale: ma l'applicazione di questo sestuplo rigore pose in aperta luce l'inefficacia del mezzo, perciocchè nei menzionati sette anni non solamente i reati gravi e leggieri non diminuirono, ma ne crebbe il numero alla media di 156 per anno.

Nell'America del nord, oltre l'abolizione già decretata nella Luigiana sul progetto di Codice penale del Livingston, ebbe luogo successivamente l'abolizione in vari Stati; nel 1846 nel Mickigan, poi nel Wisconsin, poi nel Massachusset e nel Rhode-Island, benchè nel Massachusset con un metodo originale, cioè autoriz-

zando condanne alternative, e permettendo al governatore di scegliere tra le due dopo un anno di prova.

Ora le statistiche ufficiali di quei paesi dimostrano parimente che nessun durevole aumento si avvertì nei reati punibili di pena capitale. Anzi accadde un fatto significativo. Nel Rhode-Island fu vinto il partito di ristabilire per poco la pena di morte sotto l'impressione di quattro assassinii che in un anno ad un tratto si commisero. Ma in occasione del processo risultò provato, che nelle montagne ove quelle uccisioni avvennero, si ignorava affatto che la pena di morte fosse stata nella legislazione abolita, e che i colpevoli avevano commesso questi enormi reati, malgrado la supposizione che la pena di morte esistesse, e che, se fossero scoperti, la medesima sarebbesi loro applicata.

Nella Svizzera la nuova Costituzione federale del 1848 abolì la pena di morte in tutta la Confederazione pei reati politici, ma in parecchi Cantoni fu anche abolita pei reati comuni; nel Cantone di Friburgo fin dal 1849, in quello di Neuchâtel con legge del 1854, e posteriormente in qualche altro. I risultamenti furono identicamente rassicuranti.

Dopo così ripetute prove, qual diritto rimane a' fautori della pena di morte di encomiarne la pratica influenza e l'efficacia preventiva?

Nè si dica che l'esperienza dei piccoli Stati non è applicabile ai grandi.

Io credo, o signori, che, dopo avervi mostrato i risultamenti ottenuti in un grande Stato come l'Inghilterra e gli argomenti che ci porge la stessa Francia, questa obbiezione manchi di ogni fondamento in fatto.

Per altro, non tacerò che uomini di Stato ben competenti, i quali hanno profondamente studiato la questione, sono d'avviso che sia molto più difficile e pericoloso abolire la pena di morte in un piccolo che in un grande Stato, dove esiste un Governo forte, provveduto di altri potenti mezzi per garantire la sicurezza del paese, sostituendo alla repressione di sangue tali discipline educative e tali ordinamenti preventivi a cui riesce impari ed impotente il Governo di un piccolo Stato. Quest'ultimo inevitabilmente sarà sempre in tale stato di debolezza che pochi scellerati tra loro associandosi potrebbero con un colpo di mano rovesciarlo, ciò che è impossibile dove a capo dello Stato è un Governo che dispone di una imponente forza pubblica, e di tali mezzi di azione e di autorità i quali distolgano dagli audaci attentati, e costituiscano altrettante di quelle morali e politiche sanzioni che permettono di non fare unicamente assegnamento sul rigore delle sanzioni materiali.

Ad ogni modo, chiuderò questa mia rassegna sperimentale adducendo il luminoso esempio di uno Stato non piccolo, col quale d'altronde ci legano i vincoli della più grande simpatia per la comunanza delle libere istituzioni e per le domestiche relazioni tra le due case regnanti.

Parlo, signori, del Portogallo.

Affermo fatti che mi furono da fonti ufficiali comu-



nicati rispetto a quel paese, e che tornano a grande onoranza del Governo e del popolo portoghese.

Nel Portogallo fin dal 1839, e così per un periodo ben lungo di 26 anni, la pena di morte trovasi abolita di fatto, non solo interamente nei reati comuni, ma anche quasi interamente nei reati militari.

La Regina Donna Maria ha questa gloria, che ripugnando dallo spargimento del sangue, non volle giammai approvare e far eseguire alcuna sentenza di morte in tutto il suo non breve regno. L'imitazione di questo esempio fu considerato dopo la di lei morte come un sacro legato dal re Don Ferdinando, il quale durante il suo regno nè pure permise mai l'esecuzione di alcuna condanna capitale. Ed oggi l'illustre principe regnante non solo segue così splendide vestigia de' suoi maggiori; ma, signori, tutti avrete letto che nel discorso del trono all'apertura della sessione delle Cortes portoghesi di quest'anno, con nobile iniziativa, di cui altri Governi civili d'Europa dovrebbero sentirsi capaci, non ha dubitato di annunziare ai rappresentanti della nazione, che egli aveva ordinato ai suoi ministri di presentare un progetto di legge per abolire anche in diritto la pena di morte in Portogallo, dopo che una così lunga ed incoraggiante esperienza, escludendo qualunque accrescimento di criminalità e specialmente del numero dei più gravi reati, l'aveva notoriamente dimostrata una pena *non necessaria*.

Signori, quando dovrò parlar dell'Italia, domanderò se veramente questa cara patria nostra sia così indietro e poco avanzata nel cammino della civiltà, che i Portoghesi, i Tedeschi, i Russi, i Rumeni e gli stessi abitanti di Haiti (chè anche ne' Principati Danubiani ed in Haiti si è abolita senza danno la pena di morte) siano per moralità e per incivilimento tanto migliori degl'Italiani, che questi ultimi non possano reputarsi maturi a riforme felicemente attuate in mezzo a quegli altri popoli.

Chi è dunque che vuol condannarci ad arrivare gli ultimi alla meta? Ah vi comprendo, voi volete che il popolo delle grandi idee, delle grandi iniziative, delle grandi riforme, abdicchi indecorosamente questa missione che ha sempre avuta nel mondo, e che aspetti umilmente che prima il glorioso esempio ci venga dalla Francia, dall'eterna nostra maestra, senza la quale non sappiamo dare un passo! Venga il giorno, in cui essa finalmente consenta a scrivere ne' suoi codici l'abolizione della pena di morte, il che, signori, non tarderà, ed allora noi Italiani, con l'abitudine di servilità, della quale arrossiscono quanti cuori generosi battono in Italia, vedremo convertiti i pretesi nostri uomini seri, che meglio meriterebbero chiamarsi uomini volgari, protestare che l'esempio della Francia li ha persuasi, e che si degnano affine permetterci di seguire a capo chino il carro della civiltà francese, e di cancellare anche dai nostri codici la pena di morte.

(*Vivi segni di approvazione.*)

Mi conceda la Camera qualche istante di riposo.

(*L'oratore si riposa per pochi minuti.*)

Credo, signori, avere addotto ben larga copia di esperienze gravi e concludenti, le quali ormai smentiscono le facili asserzioni dei difensori della pena di morte intorno alla sua efficacia intimidatrice e prevenitrice, e tanto più intorno alla sua necessità. No, non può dirsi *necessario* un mezzo, tolto il quale non si avverte alcun sensibile cambiamento nelle condizioni della sicurezza sociale, rispetto a quell'ordine di offese alla cui repressione il mezzo stesso applicavasi.

Prima di abbandonare questo argomento del mio discorso, mi è grato di comunicare ancora alla Camera un fatto, che testè un nostro egregio collega, l'onorevole Audinot, mi manifestava riguardante una delle provincie dell'Italia dove più abbondano l'ardimento e l'audacia, e che era stata funestata per lunghi anni da delitti atroci, da assassini orribili; intendo parlare della provincia Bolognese.

Or in questa provincia le aggressioni, gli omicidii, e le rapine prima del 1859 immensamente moltiplicaronsi: durante l'occupazione austriaca questi reati furono costantemente puniti mediante prontissima fucilazione, e questo farmaco fu amministrato in generosa dose, come è costume di quei Consigli militari. Quale ne fu il risultato? Il flagello non solo non cessò di devastare quelle contrade, ma imperversò sempre di più. Sopravvenne il nuovo ordine di cose, ed era inevitabile che Bologna nei primi anni tuttora si risentisse di una condizione deplorabile, che era la conseguenza del suo passato.

Ma poscia verso il 1863 si adottò il sistema di adoperare mezzi di estrema sorveglianza, e discipline preventive di ogni maniera, senza perseverare tanto duramente nei mezzi della repressione penale, sì che in fatto forse non fu eseguita alcuna condanna capitale.

Ebbene, signori, tuttochè si cessasse dal ricorrere largamente come per lo addietro al mezzo di tutela, in cui soltanto hanno fede i difensori della società; oggi la provincia bolognese ci offre lo spettacolo consolante di mostrare le condizioni della sicurezza pubblica in essa ristabilite in modo da poter gareggiare con qualunque altra delle più tranquille provincie del regno. Tanto egli è vero, che può determinare la molteplicità e gravezza dei reati non già la soppressione della pena di morte, ma il difetto o la debolezza di quelle altre discipline e mezzi di prevenzione, che costituiscono l'adempimento dei maggiori doveri di un buon Governo, che noi certamente non desideriamo veder rilassati o negletti, ma invece rinvigoriti e con più vivo ed incessante zelo osservati, per raggiungere lo scopo della tutela sociale assai meglio e più sicuramente che con la supposta efficacia della pena di morte.

Che dobbiamo, signori, conchiudere dalla nostra rassegna sperimentale?

Se non vogliamo ostinarci contro l'evidenza dei fatti, siamo obbligati a riconoscere che il timore e la previsione di veder coll'abolizione della pena di morte accrescersi i gravissimi reati che ora sono puniti con quella pena estrema, è un errore, è un pregiudizio, è



TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

una tradizione trasmessa senza prove da generazione in generazione, è secolare retaggio di credulità e d'ignoranza!

Ciò che rende questo timore onorevole e rispettabile è il sentimento di orrore al male, e di sollecitudine per l'ordine sociale, che lo ispira: ma pensateci bene, esso non è fondato in alcuna solida prova, esso si riduce ad un pregiudizio!

Così hanno detto i nostri padri! Così si è scritto in tanti libri! Siamo nati in mezzo ad una società avvezza a credersi difesa e guarentita principalmente dalla scure del carnefice! Ecco la spiegazione del nostro comune errore, ed il segreto della sua potenza.

Signori, vi ha d'uopo di un grande sforzo, bisogna sollevarsi al disopra della propria educazione, delle idee che si sono apprese dall'infanzia e fortificate nei ricevuti insegnamenti, per dubitare di ciò che siamo avvezzi a credere come verità dimostrata sin da che il nostro spirito fu illuminato dai primi albori della ragione. Ma, signori, chi rammenta i non minori sforzi che furono necessari onde purgare l'umanità da altre sue macchie, ed ottenere che l'amministrazione degli Stati venisse ad abbandonare istituzioni altrettanto false, assurde ed immorali come la pena di morte, non può meravigliarsi dell'esteso impero che tuttora esercita nell'universale l'illusione che noi vogliamo dissipare.

Allorché fu proposta l'abolizione della tortura (sono appena cento anni), si sollevarono precisamente gli stessi timori, le medesime difficoltà. Anche allora molti Governi fecero ciò che oggi l'onorevole Massari consigliava al nostro, interrogarono i magistrati del tempo. Pressoché tutti questi uomini gravi e dotti, questi padri della società di un altro secolo, risposero che l'abolizione della tortura era un'utopia, una pietosa follia, che rendevansi impossibili senza la tortura i giudizi criminali, che la tortura era il mezzo di cui eransi serviti i Greci ed i Romani, che di tal pratica giudiziaria in tutte le epoche la civiltà umana non aveva avuto orrore, attesa la sua *necessità*. E come si potrebbe più scoprire il vero dalla bocca dei delinquenti? Come si obbligherebbero a svelare i loro occulti complici, per impedir loro d'insidiare in segreto la pace della società? Abolite la tortura, e rimarrà disarmata la giustizia, l'impunità ai più tristi assicurata. Tali erano gli argomenti coi quali allora dai pretesi uomini pratici del tempo gridavasi anatema contro gli abolizionisti della tortura, e codesti argomenti sono ben poco diversi da quelli che oggi si adoperano contro di noi.

E credete voi, o signori, che i sommi giureconsulti e gli uomini di Stato che così ragionavano, fossero nemici della giustizia e dell'umanità, fossero uomini i quali desiderassero il male, o con immorale compiacenza si dilettaessero dei tormenti e del sangue? Niente di tutto ciò; erano uomini di buona fede, uomini rispettabili come tanti odierni oppositori all'abolizione della pena di morte, i quali credevano stolta imprudenza avventurarsi a mettere in pericolo la società per migliorare la sorte dei malvagi.

Infatuati nella credenza che la istituzione della tortura, raccomandata dal consenso de' popoli e dalla consuetudine dei secoli, fosse *efficace* e *necessario* mezzo di giustizia, combattevano i novatori con quello stesso zelo sincero con cui si difende la patria da intestini pericoli. E non pochi libri, anche da dotti e reputati scrittori, furono posti a stampa in quell'occasione, nei quali vediamo deriso il Beccaria, tacciato di leggerezza, di inesperienza, di presuntuoso orgoglio, ed a lui regalato il solito titolo che meritavano tutti coloro i quali annunziarono all'umanità le più grandi riforme, da Socrate e da Cristo fino ai promotori dell'abolizione della schiavitù, vergogna ultima e massima della nostra specie nell'altro emisfero, il titolo di *utopista*.

Oggi intanto non sarebbe possibile in tutto il mondo trovare un sol uomo, dotto o indotto, il quale dopo il secolo ormai trascorso osasse ancora difendere la tortura, ripetendoci: non si può attuare un sistema di prove, non si può celebrare utilmente un giudizio penale senza il mezzo *necessario* della tortura. Oggi anzi tutti dicono: è strano come l'umanità, a traverso di tanti secoli e di tante civiltà, non siasi per così lungo corso di tempi accorta e persuasa che la tortura non poteva per la sua stessa natura ed applicazione riguardarsi come un mezzo *efficace* per raggiungere lo scopo di scoprire la verità e di far trionfare la giustizia; è un fatto da rimanerne sorpresi.

Non ne dubitate, o signori, i nostri posteri proveranno rispetto a noi la stessa sorpresa, e diranno: Come mai l'umanità per tanti secoli ha potuto aver fede nel patibolo?

Addurrò un altro precedente assai più vicino.

Signori, in Napoli era in vigore il sistema di applicare ai militari colpevoli le *bacchette*, ossia le bastonate: era una pena che stava scritta in quel Codice penale militare. Non dovete averne meraviglia: voi sapete che in Inghilterra, quando si propose di abolire la bastonatura pe' soldati, Wellington, quel grand'uomo di guerra si oppose, sostenendo che gli autori di questa proposta volevano la rovina dall'Inghilterra e la sua decadenza militare, perchè non fosse possibile un esercito permanente, in cui la disciplina fosse *efficacemente* assicurata altrimenti che con questo *necessario* mezzo di coazione materiale.

In Napoli, fino alla caduta del Governo borbonico, non mancarono egregi ufficiali del paese, uomini amanti del progresso e della dignità della nostra specie, i quali, facendo il confronto della truppa napoletana con l'esercito francese, in cui non si adoperava come mezzo di disciplina questa degradazione della personalità umana con l'obbrobrio delle battiture, consigliavano in Napoli l'introduzione di questa riforma.

Quale risposta usavasi dar loro? «L'argomento della Francia non ha valore: sono altri uomini i francesi: il napoletano non può essere buon soldato senza il bastone». Io ho udito colle proprie mie orecchie somiglianti propositi; e vi sono in quest'assemblea distinti ufficiali i quali ne potranno far fede.

Oggi intanto i soldati napoletani fanno parte del nostro glorioso esercito, e tutta Italia sa se facciano il loro dovere, e se alcuna differenza li distingua dai soldati delle altre provincie italiane. Io faccio appello a tutti coloro che nella Camera e fuori comandano i nostri battaglioni, acciò dichiarino se vi fosse un pregiudizio più fallace, un errore più stolto di questo, che il napoletano non potesse essere buon soldato senza le battiture.

E pure, son pochi anni appena, tutti avevano una fede illimitata e sincera in quel comune pregiudizio, lo si ripeteva di bocca in bocca da coloro che si davano l'importanza di uomini pratici; essi non ammettevano discussione sopra un tale argomento.

Oggi il nostro esercito, modello di disciplina, non invidia verun altro per quanto riguarda il rigore e la esattezza, con cui sono mantenuti i suoi ordini: e, lode a Dio! non è più macchiato da quella tradizione brutale e degradante, che si conserva ancora nell'esercito dei nostri nemici.

Nella stessa guisa, o signori, convien procedere nell'esaminare la questione della pena di morte. Bisogna aver fiducia nei risultati dell'esperienza altrove tentata, accettarne i successi, persuadere sé e gli altri che i medesimi risultati, anche presso di noi, non mancherebbero.

Perchè mai così puerile ostinazione? Di che temete voi? Che il tentativo in Italia fallisca, benchè presso tanti popoli sia perfettamente riuscito? Che gl'Italiani siano veramente peggiori del resto del mondo? Dovremmo indignarci del disprezzo e dell'insulto, che in cotale giudizio si racchiude per la civiltà e la moralità dei nostri concittadini; ma noi vi perdoniamo in grazia delle vostre oneste intenzioni. — Diciamo solamente: Voi fate ogni giorno con ammirabile rapidità, a seconda delle urgenze, leggi sopra leggi. Ebbene, potete tentare senza pericolo l'esperimento dell'abolizione della pena di morte. Se producesse dannosi risultamenti per l'ordine e la sicurezza sociale, se la nostra fiducia rimanesse delusa; ebbene, fra un anno chi potrà impedirvi di ristabilire, e con tutta facilità, nei Codici la pena di morte?

Fieri del vostro funesto trionfo, verreste a rimproverarci in questo recinto che si sono moltiplicati i reati, che irrupero nella società più gravi ed odiosi attentati: e noi tutti umiliati e dolenti saremmo costretti di confessare d'aver errato.

Ma prima che ciò avvenga, no, voi non potete rifiutarci un esperimento, che i governi del Portogallo e dei Principati Danubiani, e quello della stessa semi-barbara Haiti affrontarono senza pentirsene, in paesi collocati in condizioni di civiltà notoriamente inferiori a quelle, in cui si trova l'Italia.

Del resto, signori, per conchiudere questa parte del mio discorso, io domanderò: Gli effetti utili, i pregi della pena di morte in che consistono, secondo voi, che volete mantenerla? Nell'a sua virtù *intimidante*, e nella sua *esemplarità*.

Or bene, se dessa si raccomanda per codeste sue qualità, voi avreste dovuto razionalmente sforzarvi finora a conservare a questa pena quanto più si poteva della sua efficacia *intimidante*, della sua virtù *esemplare*.

Ma qui domanderò ancora: quali erano più *intimidanti*, i crudeli supplizi di una volta, o la pena di morte co' suoi modi di esecuzione attuale?

In altri tempi fu nel mondo tra i Governi una gara di spietate escogitazioni intorno alle forme, con cui dovevano infliggersi a' delinquenti i supplizi. Passino pure per un istante in orribile rassegna queste svariate forme di tormenti innanzi al nostro spirito inorridito: la croce, il rogo, lo squartamento, la ruota, il tenagliamento, la lapidazione, la divorazione delle bestie feroci, l'impalamento, e fino l'atrocissima pena de' parricidi inventata dai Romani, i quali scrissero nelle loro leggi che a fronte di così insopportabili cruciati dovesse pe' delinquenti addivenire *mors solatium*, *vita supplicium*.

E senza risalire all'antichità, non sono molti anni che la civilissima Francia (in questo l'Italia non l'aveva imitata, anzi in paragone di essa la precedè sempre nella civiltà delle sue leggi penali) faceva mutilare ancora il braccio del parricida prima di togliergli l'esistenza. Fino al 1832, voi lo sapete, questa legge era in Francia in pieno vigore.

Or in tal modo rendevasi almeno omaggio alla logica, se non alla giustizia ed alla umanità. Poichè volete una pena che faccia terrore, io comprendo che la morte s'infligga con tutti que' tormenti che valgano ad atterrire l'immaginazione, non che degli uomini volgari, anche delle persone, di elevato carattere cui non manca il coraggio di sprezzare l'esistenza; perocchè si può affrontare imperterrito la morte che è il fatto di un istante, ma chi mai può rispondere della sua costanza e superiorità di animo in una lotta sovrumana con la morte che sia l'effetto di strazi e sevizie che la immaginazione debbe anche rendere tanto più spaventevoli? Pertanto l'attuale esecuzione della pena di morte è venuta quasi spogliandosi della sua qualità *intimidante*.

L'*esemplarità* poi richiederebbe che la pena di morte fosse eseguita, come già praticavasi in altri tempi, sulle piazze principali delle città, nelle ore e nelle occasioni più opportune ad attirare frequenza di spettatori, facendo sì che magistrati e popolo, e quanti più potessero v'intervenissero, come ad un atto solenne di espiazione che si celebra dall'umanità in omaggio della eterna giustizia.

Ma per lo contrario piacciavi, o signori, esaminare per poco qual sia il cammino che da un secolo sta facendo l'umanità.

Precisamente il contrario: essa si è affaticata ad abolire a grado a grado nella pena di morte tutto quello che fosse *intimidante* ed *esemplare*. Dappoichè non vi è alcuno tra i difensori della pena di morte, che oggi oserebbe raccomandare il rogo, lo squartamento, la

ruota e simili ferocissimi supplizi. Non si fa che deplorare come una disumana aberrazione quella de' popoli e de' legislatori che poterono tollerare cosiffatte istituzioni.

Eppure quei legislatori erano più logici di noi. Essi dicevano: se la Società ha *diritto e necessità* di atterrire, non ci prenda pietà e compassione inopportuna della vittima che soffre e che ha meritato l'estremo supplizio; ma si ottenga almeno dal sacrificio della vita, che si spegne, l'utile sociale che la legge si propone, cioè quel salutare terrore che agghiaccia e trattiene il braccio omicida degli assassini. Noi manchiamo ad un tempo alla morale, alla giustizia ed alla logica, quando ci studiamo d'introdurre nella pena di morte, che pur manteniamo in uso, tutti i possibili temperamenti e mitigazioni, e gravemente prendiamo parte alle mediche disputazioni se sia più penosa la strangolazione o la decapitazione, perchè ci crediamo obbligati ad applicare il modo più dolce di morte, e quindi il modo meno efficace a spaventare.

Parimente, o signori, vi fu tempo in cui a Parigi si suppliziava in piazza di Grève, e in tutti gli altri paesi il sanguinoso altare della giustizia innalzavasi ne' luoghi più solenni e più frequentati dal popolo; ma a poco a poco si è cominciato a cacciar via il patibolo nelle contrade più remote e deserte della città, poi a trasportarlo ne' più umili sobborghi: nè più l'esecutore delle condanne sociali compie il suo lugubre lavoro alla chiara luce del giorno, ma appena spunta l'alba; ed in parecchi paesi d'Europa e d'America si è finito per decretare che il supplizio si esegua in segreto, fra le chiuse mura del carcere, alla presenza appena di un magistrato e di due testimoni scelti nel popolo! (*È vero!*)

Ed allora dove è più la *esemplarità* della vostra pena di morte?

Voi vedete che il patibolo, direi quasi, si vergogna di sé medesimo (*Benissimo!*); non osa più presentarsi orgoglioso della sua legittimità sotto gli occhi del pubblico (*Benissimo!*) desidera quasi evitare lo sguardo degli uomini, sì che un sordo fremito rimanga ad annunziar soltanto che un supplizio di espiazione è avvenuto senza ammettere la moltitudine a ricevere dal terribile spettacolo la lezione di un memorabile esempio.

E voi, signori, per conservare la pena di morte, la encomiate come *intimidante ed esemplare*? (*Bene! Benissimo!*)

Ma allora voi cadete in flagrante contraddizione, perchè dopo aver aboliti tutti questi mezzi d'*intimidazione* e di *esemplarità* che accompagnavano la pena di morte, e mentre approvate tutte le riforme che tendono a mitigarne l'esecuzione ed a risparmiarne al pubblico l'ingrata vista, quali argomenti vi rimangono per mantenere la pena stessa tra le sociali istituzioni?

Voi, logicamente, dovete concludere che una pena, ormai spogliata quanto più si poteva di ciò che la rendeva *intimidante ed esemplare*, è divenuta una pena che non ha più ragione di esistere, un'inutile crudeltà (*Molte voci: Bene! Bravissimo!*)

*Voci.* A domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

1° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

Interpellanze:

2° Del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 gennaio che stabilisce le norme di servizio e i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari;

3° Del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia intorno al passaggio al demanio della casa dei pii operai di Napoli;

4° Del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale, e a due circolari delli 6 e 8 corrente relativi a provvedimenti della Corte di Roma.

Discussione dei progetti di legge:

5° Approvazione di varii contratti di vendita o permuta di stabili demaniali;

6° Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze;

7° Spesa sul bilancio della pubblica istruzione 1864 per la scuola e l'istituto tecnico di Milano;

8° Ordinamento del museo industriale di Torino;

9° Pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820-1821;

10. Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860-61-62;

11. Lavori straordinari di difesa e navigazione a fiumi e laghi;

12. Spese sui bilanci 1865-1866 per opere straordinarie a ponti e strade;

13. Spesa sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per la collocazione di due nuovi fili telegrafici da Torino a Firenze; da Torino, Firenze a Napoli;

14. Acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile in Gardone — Spesa sul bilancio 1864 della guerra;

15. Armamento dell'esercito — Trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra;

16. Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;

17. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali; ordinamento dell'asse ecclesiastico.